SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 135

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 21 al 26 ottobre 1999)

INDICE

ASCIUTTI, TOMASSINI: sulle disposizioni relative al nuovo esame di Stato (4-15517) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione)* *Pag.* 9545

AVOGADRO: sull'interruzione della seconda prova del Campionato italiano di enduro del 1998 (4-14113) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali)* 9546

sull'importo versato dalla RAI per l'intervista a Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro (4-15463) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 9548

BIANCO: sull'esercizio di impianti per radioamatori (4-14763) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 9549

BONATESTA: sull'importo versato dalla RAI per l'intervista a Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro (4-15482) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 9551

BONATESTA, VALENTINO: sugli effetti delle onde elettromagnetiche (4-03776) (risp. BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità)* 9553

BORTOLOTTO: sulla concessione dell'autorizzazione all'ingresso di due assistenti volontari nella casa di reclusione «Due Palazzi» di Padova (4-13969) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 9560

BRUNO GANERI ed altri: sulla disoccupazione nel Mezzogiorno (4-14348) (risp. AMATO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)* *Pag.* 9562

COLLA: sul procedimento a carico del dottor Roberto Genga (4-14926) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 9565

COZZOLINO, DEMASI: sugli uffici postali dell'agro sarnese nocerino (4-14733) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 9566

CUSIMANO: sui compensi agli ospiti del Festival di Sanremo (4-14075) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 9567

DE ANNA: sul Gruppo intercettori teleguidati (4-13222) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa)* 9568

DE CORATO: sul mancato recapito della posta a Milano (4-15771) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 9569

DEMASI, COZZOLINO: sull'installazione di ripetitori da parte della Telecom nel comune di Vietri sul Mare (Salerno) (4-02738) (risp. BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità)* 9571

DOLAZZA: sull'acquisizione di aeromobili AWACS (4-09911) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa)* 9576

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

sulle modifiche al codice penale riguardanti i delitti contro il patrimonio (4-12409) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* *Pag.* 9580

FLORINO: sul ricovero del militare di leva Franco Leonardo (4-14966) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa)* 9581

LAURO: sulla candidatura di Torino a sede dei Giochi olimpici invernali del 2006 (4-15314) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali)* 9583

LAVAGNINI: sull'installazione di ripetitori della Wind a Roma (4-14317) (risp. BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità)* 9584

sull'installazione di ripetitori della Wind a Roma (4-14881) (risp. BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità)* 9585

MANIERI: sull'utilizzo di militari di leva nei casi di eventi alluvionali (4-13064) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa)* 9590

MICELE ed altri: sul funzionamento del servizio postale nell'intero territorio della provincia di Potenza (4-15620) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 9591

MILIO: sulla trasmissione televisiva concernente l'omicidio della studentessa Marta Russo (4-12449) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 9592

MORO: sulla strada statale n. 52-*bis* (4-15500) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)* 9594

MORO, ROSSI: sull'aumento dei canoni ANAS (4-13687) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)* 9595

PALOMBO: sulla costruzione di un nuovo edificio per la sede distaccata della pretura di Genzano (Roma) (4-13194) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 9597

PASTORE: sulla dispensa dal servizio di leva per i giovani imprenditori (4-12729) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa)* 9599

PEDRIZZI: sull'Associazione laica famiglie in difficoltà (4-15004) (risp. TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale)* 9600

PETTINATO: sul diritto dei cittadini di rifiutarsi di finanziare atti e spese di guerra (4-15153) (risp. VISCO, *ministro delle finanze)* *Pag.* 9603

PREIONI: sui magistrati onorari (4-13654) (risp. DILIBERTO, *ministro della* giustizia) 9604

RIPAMONTI: su un messaggio pubblicitario promosso dalla Ericsson (4-12063) (risp. BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità)* 9606

RUSSO SPENA: sulle disposizioni impartite al personale civile dell'arsenale di Taranto della Marina militare circa l'atteggiamento da tenere durante la guerra nei Balcani (4-15043) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa)* 9610

SALVATO ed altri: sulla detenzione del signor Luca Casarini (4-16091) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 9611

SCIVOLETTO: sul provvedimento di obbligo di dimora ad Ispica (Ragusa) disposto per il detenuto Pietro Antibo (4-13240) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 9613

SELLA DI MONTELUCE: sul canone relativo alla concessione dei passi carrai (4-14181) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)* 9615

SEMENZATO: sull'inquinamento elettromagnetico (4-05041) (risp. BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità)* 9554

SERENA: sulla probabile apertura di una moschea nella cittadina di Cornuda (Treviso) (4-14802) (risp. MARTELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 9617

sulla fusione tra Telecom Italia e Deutsche Telecom (4-14996) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 9619

SERVELLO ed altri: sull'inefficienza del servizio postale pubblico (4-15421) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 9619

SPECCHIA: sul mancato anticipo del rientro pomeridiano al 23 e al 30 dicembre per i dipendenti del tribunale di Brindisi (4-13515) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 9622

sui rientri pomeridiani per i dipendenti del tribunale di Brindisi (4-13652) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* *Pag.* 9623

sul TG3 della Puglia (4-15671) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni)* 9623

THALER AUSSERHOFER: sulle autorizzazioni per il rilascio della carta di identità ai minori (4-11634) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia)* 9625

VALENTINO: sulla presenza di impianti elettromagnetici nella città di Civitavecchia (4-11197) (risp. BETTONI BRANDANI, *sottosegretario di Stato per la sanità)* 9555

VENTUCCI: sulla Sezione armamento leggero di Santa Severa (Roma) (4-14120) (risp. SCOGNAMIGLIO PASINI, *ministro della difesa)* *Pag.* 9626

WILDE: sulla dismissione di un tratto della strada statale n. 343 Asolana (4-12796) (risp. BARGONE, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)* 9628

ZANOLETTI: sull'indizione di esami di Stato per il corrente anno scolastico (4-15302) (risp. BERLINGUER, *ministro della pubblica istruzione)* 9629

ASCIUTTI, TOMASSINI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la legge n. 425 del 10 dicembre 1997, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 12 dicembre 1997, all'articolo 1, comma 3, si esprime in questi termini: «Il Regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*»;

che il regolamento è quello contraddistinto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 23 luglio 1998, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210, anno 139, del 9 settembre 1998;

che per «... anno successivo a quello in corso» si intende anno scolastico (infatti, basta legge l'intero articolo di legge); pertanto, detto regolamento entra in vigore il 1° settembre 1999 ossia nell'anno scolastico 1999-2000;

che il decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, articolo 74 testo unico stabilisce che: «nella scuola... secondaria superiore... l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto»;

che in conseguenza di queste motivazioni «il nuovo esame di Stato» entrerà in vigore il prossimo anno scolastico per il fatto che per questo anno scolastico non vi è un regolamento che ne determini le modalità di svolgimento e la data di entrata in vigore della legge è scritta solo sul regolamento (articolo 15 della legge n. 323 del 1998) che non è in vigore,

l'interrogante chiede di sapere:

se gli esami conclusivi della scuola secondaria superiore del corrente anno scolastico siano quelli indicati dal decreto legislativo n. 297 del 1994 testo unico non abrogati dalla legge n. 425 del 1997, articolo 8, comma 2, in quanto a norma dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 425 del 1997 il regolamento entra in vigore il 1° settembre 1999 (anno scolastico 1999-2000), essendo stato il regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 9 settembre 1998 e quindi ad anno scolastico 1998-1999 già iniziato (articolo 74 del decreto legislativo n. 297 del 1994);

in base a quale normativa in vigore siano state emanate le disposizioni relative al nuovo esame di Stato per l'anno scolastico 1998-1999 in considerazione di quanto sopra esposto.

(4-15517)

(15 giugno 1999)

Risposta. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che lo svolgimento del nuovo esame di Stato nel corrente anno è pienamente conforme alle norme contenute nell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, secondo la quale il regolamento entra in vigore «con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione».

Si chiarisce al riguardo che, non avendo la legge parlato di anno scolastico ma semplicemente di anno, la medesima legge intendeva riferirsi all'anno solare.

Ed invero il regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323) è stato pubblicato in data 9 settembre 1998 ed è entrato in vigore agli inizi dell'anno 1999; gli esami di Stato dell'anno 1999 non potevano, pertanto, che svolgersi secondo il nuovo ordinamento.

Il Ministro della pubblica istruzione
Berlinguer

(7 ottobre 1999)

AVOGADRO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che nei giorni venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 aprile 1998 si sarebbe dovuta svolgere a Lecce la seconda prova del Campionato italiano di enduro, organizzata dal Motoclub salentino di Lecce, ma la stessa è stata interrotta e non più ripresa a causa delle gravi carenze organizzative;

che su questo fatto il 30 aprile 1998 era già stata presentata una interrogazione (4-10747) al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport dai senatori Avogadro e Tirelli, a cui il Ministro aveva risposto il 7 luglio 1998;

che ora, a quasi un anno di distanza, la Federazione motociclistica italiana ha squalificato per nove mesi e multato il pilota Mario Rinaldi per aver creato «grave pregiudizio allo svolgimento della gara», imputandogli il fatto, non provato, di aver sottratto il catarifrangente del cronometraggio elettronico ai cronometristi;

che questa squalifica va a prolungare ulteriormente le deleterie conseguenze di una gara organizzata nella più totale inadeguatezza, tale da mettere a rischio l'incolumità di spettatori e piloti e spingere i piloti a non proseguire nella competezione;

che Mario Rinaldi non è certo un teppista ma uno sportivo serio, con all'attivo tre titoli mondiali e tre trofei alla Sei giorni con la maglia azzurra (sarebbe come squalificare il calciatore Batistuta accusandolo di aver sottratto la bandierina del calcio d'angolo);

che questa pesante squalifica causa un gravissimo danno all'attività professionale di Mario Rinaldi, rendendolo unico capro espiatorio

di un finesettimana da dimenticare, e priva lo sport italiano di un protagonista,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di questo ulteriore sviluppo dell'infausta prova di Campionato italiano di enduro di Lecce del 1998;

se non ritenga necessario promuovere un'indagine per verificare il reale svolgimento dei fatti e far emergere le reali responsabilità, anche organizzative, che hanno portato all'annullamento della prima giornata di gara;

se non ritenga di dover intraprendere iniziative presso la Federazione mtociclistica italiana per impedire che si perpetri una simile ingiustizia ai danni di un campione, a cui il mondo del fuoristrada italiano deve molto, quale Mario Rinaldi.

(4-14113)

(17 febbraio 1999)

Risposta. – In relazione all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dal CONI, si fa presente quanto segue.

Secondo quanto comunicato dal presidente della Federazione motociclista italiana, Paolo Sesti, la gara di Campionato italiano enduro, programmata per il 18 e 19 aprile 1998, ha presentato problemi organizzativi e la commissione tecnico-sportiva nazionale, dopo aver esaminato la documentazione, non ha omologato i risultati della prima giornata di gara del 18 aprile, ma quelli della seconda giornata (19 aprile); inoltre ha ritenuto di demandare alla giustizia sportiva, per gli eventuali provvedimenti di competenza, il pilota Mario Rinaldi (e altri). Il giudice unico federale, ricevuto il verbale della commissione predetta del 24 aprile 1998, ha decretato in data 11 maggio 1998 la sospensione di Rinaldi dall'attività sportiva per nove mesi e l'ammenda di lire 3.000.000.

Il suddetto pilota, secondo quanto previsto dal regolamento di giurisdizione e disciplina, ha proposto opposizione in data 18 maggio 1998 ed è stato convocato presso la sede federale per «esibire le prove ed introdurre testimonianza a discolpa». In tale occasione l'atleta ha presentato una memoria scritta a sua difesa, chiedendo la testimonianza di una serie di persone elencate nella memoria stessa, che il giudice unico ha, quindi, provveduto a convocare.

Il presidente federale rileva che il pilota ha potuto svolgere la sua normale attività sportiva dal 18 maggio fino al 20 gennaio 1999, data in cui il giudice unico ha emesso il definitivo provvedimento di rigetto del ricorso predetto. Conseguentemente il Rinaldi ha promosso ricorso alla commissione d'appello federale in data 29 gennaio 1999.

La commissione d'appello federale al riguardo si è riunita in data 20 febbraio 1999 ed ha deliberato la riforma della sentenza del 20 gennaio 1999, accogliendo il ricorso ed annullando il provvedimento disci-

plinare commisurato. Pertanto, alla luce di quanto sopra, il pilota Rinaldi sta proseguendo la propria attività.

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

(11 ottobre 1999)

AVOGADRO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che risulta all'interrogante che la RAI, tramite il TG1, abbia pagato centinaia di milioni per l'intervista esclusiva concessa da Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro, dopo la loro condanna per l'uccisione di Marta Russo,

si chiede di conoscere:

se questa notizia corrisponda a verità;

quanto sia stato l'importo sborsato dalla RAI a Scattone e Ferraro;

se non si ritenga inopportuno, anche sotto il punto di vista morale, pagare con i soldi pubblici per dare la parola a chi è stato condannato in un processo per omicidio;

chi abbia condotto a termine questa operazione e da chi sia stato autorizzato.

(4-15463)

(2 giugno 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha comunicato che, in data 31 maggio 1999 e con separati contratti, Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro, rappresentati l'uno dal padre Giuseppe Scattone e l'altro dal fratello Giorgio Ferraro, concessero in esclusiva alla RAI un'intervista per il TG1 e una partecipazione al programma «Porta a porta», in relazione all'esito, qualunque fosse stato, del procedimento penale pendente a loro carico per l'omicidio di Marta Russo. Il compenso fu determinato per ciascuno in lire 130 milioni lorde.

Le interviste sono state trasmesse nelle edizioni serali del TG1 del 1° giugno, dopo la lettura del dispositivo della sentenza, mentre la puntata di «Porta a porta» è stata trasmessa nella serata dell'8 giugno.

Nella mattinata del giorno 8 giugno Scattone e Ferraro hanno notificato gli atti notarili con i quali, il giorno precedente, avevano ceduto i crediti derivanti dai menzionati contratti rispettivamente al padre e al fratello.

Nello stesso giorno, ha proseguito la RAI, sono stati corrisposti agli interessati, per bonifico bancario, come da contratti e da atti di cessione dei crediti, le somme relative alle prime *tranche*, al netto della ritenuta d'acconto.

Nella mattinata del 9 giugno è stato notificato alla RAI, sulla base d'ordinanza della prima corte d'assise di Roma, l'atto di sequestro conservativo di credito verso terzi, citando la concessionaria per l'udienza fissata per il 10 luglio.

La RAI, in ottemperanza agli obblighi contrattualmente assunti e per effetto dell'intervenuta cessione dei crediti sopra richiamata, ha provveduto in data 11 giugno al saldo.

La società concessionaria ha infine fatto presente che gli atti e le informazioni relativi ai contratti, alle cessioni e ai pagamenti sono stati acquisiti il 14 e 15 giugno dal nucleo centrale di polizia tributaria, su delega del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma, con apposita verbalizzazione delle operazioni compiute.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(14 ottobre 1999)

BIANCO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il «servizio di amatore», così definito dal Regolamento internazionale delle comunicazioni, è regolamentato in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, nonchè da alcuni articoli di carattere generale del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

che tale più recente norma, ossia il decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, più semplicemente codice postale, prevedeva l'emanazione, entro un anno, di un regolamento di attuazione che non ha mai visto la luce, nonostante siano trascorsi ormai ventisei anni;

che tutta la normativa tecnica è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1214 e, risalendo tale provvedimento legislativo al 1966, lo stesso risulta ormai completamente superato ed il Ministro delle comunicazioni, in questo ampio spazio di tempo, nel tentativo di aggiornare le regole rispetto al notevole sviluppo tecnologico delle telecomunicazioni è stato costretto ad emanare numerose circolari modificative, in deroga alla legge, autorizzando anche nuovi sistemi di emissione;

che molti di tali provvedimenti di tipo amministrativo sono stati emanati in maniera temporanea, ma non essendo stata sanata la situazione con alcuna nuova disposizione legislativa la temporaneità è divenuta definitiva senza tuttavia avere la necessaria forza di legge;

che rimangono da risolvere notevoli problemi che riguardano le emissioni con tecniche digitali, la mobilità degli apparati, le potenze di

trasmissione, per citarne solo alcuni, che insieme a molti altri attendono ancora una regolamentazione, indispensabile per impedire la crescita di un abusivismo che da tempo è ormai in atto;

che il Ministro delle comunicazioni, anche recentemente (agli inizi del 1997), come già aveva fatto sedici anni orsono, ha predisposto una bozza di regolamento di attuazione del codice postale, sui cui contenuti l'ARI (Associazione radioamatori Italiani) ente morale, che rappresenta più del 70 per cento dei radioamatori in Italia, era stata invitata ad esprimere un parere, senza tuttavia venire a conoscenza dell'esito definitivo;

che la stessa Associazione, nell'aprile 1998, ha chiesto ed ottenuto di essere ascoltata presso la IX Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati, la quale stava affrontando tematiche relative a norme sulla materia, ma tale Commissione non è giunta, sino ad oggi, anch'essa ad alcuna decisione;

che l'attuale situazione impone urgenti interventi normativi, necessariamente raccordati a quelli comunitari, anche per consentire la totale applicazione delle norme sulla licenza CEPT, già da tempo in vigore,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione che penalizza questa categoria di cittadini che, tra l'altro, è per legge a disposizione dell'amministrazione dello Stato in caso di calamità (decreto ministeriale 27 maggio 1974) ed è regolarmente chiamata a svolgere opera di protezione civile in ogni calamità stessa, in quanto iscritta nei registri del Dipartimento della protezione civile;

se il Ministro intenda sanare, con apposito provvedimento normativo, la situazione del «servizio di amatore» in Italia, attività che interessa un campo estremamente delicato come quello delle telecomunicazioni;

se il Ministro ritenga opportuno, prima di giungere all'emanazione di provvedimenti in materia, di ascoltare la categoria interessata.

(4-14763)

(31 marzo 1999)

Risposta. – Al riguardo si deve constatare, in effetti, che la materia concernente l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore è tuttora regolata da alcune disposizioni del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214.

La necessità di adeguare la vigente legislazione relativa all'attività di telecomunicazioni ad uso privato, nell'ambito della quale rientra l'attività radioamatoriale, ha portato all'adozione dell'articolo 20, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha demandato ad un regolamento governativo il compito di disciplinare *ex novo* l'intera materia.

In tale contesto è stata definita la regolamentazione primaria dell'attività radioamatoriale mentre un successivo provvedimento completerà il quadro nominativo di cui trattasi.

Lo schema di regolamento governativo sopra accennato è stato messo a punto dai competenti uffici del Ministero e si trova attualmente all'esame del Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni: è prevista l'entrata in vigore del medesimo per il 1° gennaio 2000.

Si fa presente che l'Associazione radioamatori italiani (ARI) è intervenuta alla riunione tenuta il 12 luglio 1999 presso il Ministero delle comunicazioni per acquisire gli orientamenti e le osservazioni delle associazioni delle categorie interessate alla disciplina dell'emanando provvedimento.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(14 ottobre 1999)

BONATESTA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il TG1 dopo la sentenza emessa un primo grado dal tribunale penale di Roma ha intervistato in esclusiva, a pagamento, gli imputati Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro;

che tal esborso di denaro, proveniente dal canone che gli abbonati pagano regolarmente e dalle leggi di spesa che anno dopo anno devono riparare i debiti della RAI imponendo maggiori oneri all'intera collettività, è incompatibile con le finalità che il servizio radiotelevisivo pubblico dovrebbe perseguire;

che, oltretutto, il denaro è stato volto a vantaggio di due persone che – benchè si sia in presenza solo di un verdetto di primo grado e in uno Stato di diritto la presunzione di innocenza vale fino a quando una sentenza non passa in giudicato – sono comunque state ritenute da un tribunale della Repubblica colpevoli una di omicidio colposo e l'altra di favoreggiamento;

che tale episodio denuncia una grave disfunzione nella gestione del servizio radiotelevisivo pubblico e una preoccupante, quanto del tutto superflua, rincorsa all'esclusiva anche su fatti che potrebbero essere acclarati molto più semplicemente per altre vie, tanto più che in questo caso le udienze del processo sono state trasmesse in televisione;

che, stante tale gestione della RAI e le «strategie» applicate, gli abbonati saranno costretti loro malgrado, oggi come in futuro, a contribuire con il proprio denaro all'arricchimento ingiustificato di tutti coloro che in attesa di giudizio definitivo sono stati accusati di omicidio e di favoreggiamento,

l'interrogante chiede di conoscere:

a quanto ammonti la cifra pagata dalla RAI agli imputati Scattone e Ferraro;

chi abbia autorizzato tale spesa e chi ha ritenuto opportuno perseguire tale iniziativa;

che tipo di responsabilità potrà essere imputata ai vertici dell'amministrazione della RAI, qualora, dopo una sentenza passata in giudicato, i due imputati dovessero essere riconosciuti colpevoli.

(4-15482)

(15 giugno 1999)

Risposta. – Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha comunicato che, in data 31 maggio 1999, con separati contratti, Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro concessero in esclusiva alla RAI un'intervista per il TG1 e una partecipazione al programma «Porta a porta», in relazione all'esito, qualunque fosse stato, del procedimento penale pendente a loro carico per l'omicidio di Marta Russo. In quel momento il procedimento in questione era giunto alla fase deliberativa in camera di consiglio, conclusa, com'è noto, il giorno 1° giugno con sentenza di condanna.

Secondo le pattuizioni, il compenso fu determinato per ciascuno in lire 130 milioni lorde.

Le interviste sono state trasmesse nelle edizioni serali del TG 1 del 1° giugno, dopo la lettura del dispositivo della sentenza, mentre la puntata di «Porta a porta» è stata trasmessa nella serata dell'8 giugno.

Nella mattinata del giorno 8 giugno Scattone e Ferraro, ha proseguito la RAI, hanno notificato gli atti notarili con i quali, il giorno precedente, avevano ceduto i crediti derivanti dai menzionati contratti rispettivamente al padre e al fratello, costituiti pertanto non più come delegatari del pagamento, ma come titolari dei crediti *iure proprio.*

Nella mattinata del 9 giugno è stato notificato alla RAI, sulla base d'ordinanza della prima corte d'assise di Roma, l'atto di sequestro conservativo di credito verso terzi, citando la concessionaria per l'udienza fissata per il 10 luglio.

La società, in ottemperanza agli obblighi contrattualmente assunti e per effetto dell'intervenuta cessione dei crediti sopra richiamata, ha provveduto in data 11 giugno al saldo.

La RAI ha infine fatto presente che gli atti e le informazioni relativi ai contratti, alle cessioni e ai pagamenti sono stati acquisiti il 14 e

15 giugno dal nucleo centrale di polizia tributaria, su delega del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(14 ottobre 1999)

BONATESTA, VALENTINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che già da tempo illustri studiosi nazionali ed internazionali si stanno nuovamente interrogando sugli effetti negativi delle onde elettromagnetiche per la salute dei cittadini che vi restano esposti;

che queste onde elettromagnetiche sarebbero emesse da TV e telefonini oltre che da linee elettriche e da elettrodotti;

che il settimanale «L'Italiano», proprio nell'ultimo numero, ha dedicato a questo problema un ampio servizio sostenendo come sia probabile un collegamento tra queste situazioni tipiche e una maggiore incidenza di malattie dal lungo decorso come la leucemia e altri tipi di tumori;

che, sempre stando a quanto riportato dal settimanale «L'Italiano», l'Istituto superiore di sanità è stato costretto a istituire una commissione che ha prodotto uno studio intitolato: «Rischio cancerogeno associato a campi magnetici a 50-60 Hz»; in pratica, quelli della normale energia elettrica; la sensibilità dell'uomo della strada su questo punto è tale che il comitato dei genitori della scuola elementare G. B. Vico di Roma ha aperto un contenzioso per indurre il gestore a smontare le antenne per i telefonini installate sul tetto della scuola; un tempo, invece, erano considerati a rischio (tra l'altro, danni ai testicoli) solo gli operatori radar;

che sotto accusa sono anche le linee elettriche e gli elettrodi; nelle case vicine i tecnici hanno rilevato livelli significativamente più alti di induzione magnetica, superiore a 0,2-0,4 microTesla; in Italia ora si sta correndo ai ripari dopo che in Svezia, negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Olanda e in Danimarca è stato osservato uno strano aumento dei tumori, specie infantili, legati al fenomeno, tra cui leucemia e morbo di Hodkin, ma anche delle malattie cardiovascolari;

che, prosegue il servizio pubblicato dal settimanale «L'Italiano», uno studio di Maastricht ha rilevato che le linee elettriche inducono di preferenza tumori nelle donne e danni cardiaci negli uomini; i bambini sono ancora più colpiti; lo studio italiano ha conclusioni allarmanti; d'ora in poi le autorità dovranno porsi «l'obiettivo della riduzione delle esposizioni a campi elettrici e magnetici, almeno in asili, scuole e altri ambienti destinati all'infanzia». Per gli adulti la prevenzione è più complessa, in loro il rischio è più aleatorio, perchè – come dimostra uno

studio dell'Enea – dipende dal dosaggio totale; questo tiene conto della somma delle radiazioni di ogni tipo a cui l'organismo è sottoposto in un anno: lastre a raggi X, *metal detector* di banche e aeroporti, viaggi aerei, abitazioni in tufo (per esempio, l'intera zona dell'alto Lazio e dell'Umbria), gas radon che ristagna negli appartamenti non ventilati, perfino l'eccessiva e prolungata vicinanza di radiosveglie, telefonini e orologi da polso con parti luminescenti;

che nei comuni di Castel S. Elia e di Civita Castellana (località Fabbrece), entrambi in provincia di Viterbo, è in atto una vera e propria sommossa degli abitanti che si oppongono alla realizzazione di un potente elettrodotto realizzato dall'Enel proprio a ridosso delle abitazioni;

che nel comune di Montefiascone (Viterbo) proteste ugualmente vibrate sono in atto da parte della popolazione per via di alcuni impianti della Telecom;

che a Cerveteri, in provincia di Roma, analoga protesta viene portata avanti ormai da tempo, anche con ricorsi al TAR, per via dei campi elettromagnetici sprigionati dai tralicci che interessano il villaggio Tyrsenia mentre sembra che la Regione Lazio abbia investito del problema l'Istituto superiore della prevenzione e la sicurezza sul lavoro,

gli interroganti chiedono di conoscere:

in che modo il Governo intenda intervenire per stabilire, una volta per tutte, e con ampia possibilità di verifica, se i campi elettromagnetici siano veramente responsabili dell'aumento di casi di leucemia e di tumori di vario genere nelle persone che vi sono esposte;

se, in attesa di risposte certe e definitive a tutela della salute dei cittadini, non intenda impartire disposizioni per cui tutti gli impianti eventualmente in grado di produrre effetti nocivi per la salute dei cittadini debbano essere precauzionalmente posti a ulteriori distanze di sicurezza dalle abitazioni a cominciare da quelli realizzati o in via di realizzazione nei succitati comuni di Castel S. Elia, Civita Castellana e Montefiascone, in provincia di Viterbo, Cerveteri, in provincia di Roma;

se esistano difformità tra l'attuale normativa nazionale e quella europea nel campo della tutela della salute pubblica dall'esposizione delle onde elettromagnetiche e se non si ritenga di dover intervenire nei confronti di comuni e regioni perchè, in attesa dei dovuti accertamenti, adottino comportamenti ancora più rigorosi nella concessione delle autorizzazioni di loro competenza.

(4-03776)

(21 gennaio 1997)

SEMENZATO. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e della sanità.* – Premesso:

che recenti studi testimoniano la pericolosità delle onde e dei campi elettromagnetici;

che ricerche di laboratorio ed epidemiologiche sull'uomo hanno mostrato che campi elettromagnetici a bassa e ad alta frequenza hanno effetti biologici importanti a breve e lungo termine;

che il Consiglio di Stato – sezione sesta – ha respinto la richiesta di sospensiva presentata da Omnitel Italia nei confronti di una precedente pronuncia del TAR del Lazio, che a sua volta aveva «congelato» il provvedimento ministeriale con cui era stata autorizzata l'installazione di una stazione radio nella capitale;

che in Italia mancano norme nazionali in merito alle installazioni di stazioni radio base;

che la normativa regionale del Lazio e del Piemonte, per evitare gli effetti dannosi a breve termine, indica, in qualsiasi parte del corpo ed in qualunque momento, il limite, non superabile, di 20 volt/metro, ed alcuni esperti ritengono che questo valore andrebbe abbassato da 10 a 100 volte per cominciare a cautelarsi dagli effetti a lungo termine,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di emanare disposizioni urgenti a tutela della salute in materia di inquinamento elettromagnetico;

se il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non ritenga di vincolare l'autorizzazione ministeriale per l'installazione di antenne e di altri apparati con emissioni al rispetto dei limiti di inquinamento.

(4-05041)

(26 marzo 1997)

VALENTINO. – *Ai Ministri delle comunicazioni, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, dell'ambiente e della sanità.*– Premesso:

che la popolazione di Civitavecchia è sottoposta a numerose servitù caratterizzate da dannosissime ripercussioni sull'ambiente e sulla salute degli abitanti;

che innegabile è la presenza di una già fitta rete di elettrodi dovuta, tra l'altro, alle esigenze del traffico ferroviario e portuale e di una elevata concentrazione di postazioni di antenne ad alta e bassa frequenza, alcune delle quali collocate, addirittura, in centri abitativi popolatissimi quali Boccelle, Casaletto Rosso e Campo dell'Oro Alto;

che Telecom Italia, Omnitel ed Enel continuano ad usufruire in maniera indiscriminata di concessioni per l'installazione di antenne per telefoni cellulari e cabine di trasformazione;

che persino in una delle vie più centrali di Civitavecchia (via Giordano Bruno) sono stati installati impianti della Telecom emananti campi elettromagnetici (CEM);

che è in corso di realizzazione una cabina Enel per la trasformazione di 150.000 volt in via Guastatori del Genio, zona ad alta densità abitativa per la quale è stata approvata da tempo una variante al piano

regolatore generale per una destinazione d'uso espressamente residenziale;

che approfonditi studi effettuati in proposito dal CUFI (Consorzio italiano fisica irradiazione) hanno dimostrato il nesso eziologico tra le emissioni elettromagnetiche e l'insorgenza di patologie tumorali e leucemiche,

si chiede di conoscere:

se quanto esposto in premessa non debba ritenersi in contrasto con le vigenti disposizioni di legge in materia previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992;

se prima del rilascio delle concessioni di cui in parola sia mai stato svolto alcun tipo di monitoraggio per ovviare ad una eventuale eccessiva concentrazione di fonti CEM;

quali siano state le misure preventive sinora adottate per la tutela e la salvaguardia della popolazione e dell'ambiente dai riconosciuti effetti nocivi dei CEM;

se non si ritenga necessario intervenire affinchè le fonti di CEM vengano prontamente – e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza – trasferite in zone meno popolate e, quindi, più consone all'installazione delle stesse.

(4-11197)

(2 giugno 1998)

Risposta (*). – Si risponde alle interrogazioni parlamentari in esame, dietro delega della Presidenza del Consiglio de ministri, nei limiti delle precipue competenze istituzionali.

La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (elettrodotti, ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare, eccetera), nonché alla conseguente gestione delle misure di protezione più adeguate per garantire la salute dei lavoratori e della popolazione, ha costituito l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

a medio-lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Riguardo agli effetti acuti, vengono presi quale riferimento gli attuali limiti di esposizione proposti nelle linee guida formulate dall'ICNIRP (International commission on non ionizing radiation protection), organizzazione internazionale ufficialmente riconosciuta dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nonché raccomandati dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC), dall'Ufficio internazionale del lavoro (ILO), dall'International radiation protection association (IRPA) e dalla stessa Unione europea.

In ogni caso, i due istituti si sono riservati di procedere agli opportuni approfondimenti dei contenuti delle linee guida in argomento, ove ritenuto necessario.

Per quanto riguarda gli effetti a medio-lungo termine, il documento congiunto ha inteso operare una netta distinzione tra gli effetti derivanti dall'esposizione a sorgenti a bassa frequenza, quali le linee elettriche ad alta tensione, e le sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza (ripetitori radiotelevisivi, radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare).

Nel primo caso viene ribadito che, pur constatando che gli studi epidemiologici nel loro complesso suggeriscono un'associazione statistica tra l'esposizione residenziale a campi magnetici a 50 Hz, generalmente valutata in modo indiretto, e la leucemia infantile, il nesso di causalità non è tuttavia ancora dimostrato, sia a causa di limitazioni nel disegno degli studi e nel controllo di potenziali fattori di confondimento, sia per il carattere contrastante dei dati ottenuti mediante differenti procedure di valutazione dell'esposizione, sia infine a causa dell'attuale impossibilità di identificare un chiaro meccanismo di azione per l'eventuale cancerogenicità dei campi magnetici a frequenza industriale, nonostante gli studi sperimentali finora condotti.

Peraltro, l'Istituto superiore di sanità, nel proprio rapporto sul rischio cancerogeno associato ai campi magnetici a frequenza industriale (50-60 Hz), edito nel 1995, raccomandava testualmente che «nei progetti di realizzazione di nuovi elettrodotti sia esplicitato l'obiettivo della riduzione delle esposizioni a campi elettrici e magnetici, anche mediante l'adozione di nuove soluzioni tecnologiche.

In particolare, il contenimento delle esposizioni appare prioritario per gli asili, le scuole ed altri ambienti, al chiuso e all'aperto, destinati all'infanzia *...omissis....*

Per quanto riguarda l'esistente, sull'esempio di quanto raccomandato da autorità sanitarie ed enti protezionistici di altri paesi, quali la Svezia, appare prioritario pianificare interventi di riduzione dei livelli di esposizione che, in abitazioni, scuole e luoghi di lavoro, risultino largamente superiori a quelli mediamente riscontrabili in ambienti analoghi».

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripeti-

tori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non è in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analoga eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

A titolo di esempio, nel caso della telefonia cellulare non si dispone di studi adeguati a causa dell'insufficiente lasso di tempo trascorso dall'inizio dell'esposizione.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati – per numero, qualità, consistenza, potenza statistica – insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli «obiettivi di qualità» da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz, campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela (fondato sul cosiddetto principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente *in itinere*, raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione mondiale della sanità «uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità».

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla raccomandazione dell'Unione europea inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

In sede di approfondimento dei contenuti del documento sopra illustrato, l'ISPESL - Dipartimento insediamenti produttivi ed impatto ambientale, ha divulgato una proposta, redatta in data 3 marzo 1998, rivolta a concretizzare i citati «obiettivi di qualità» mediante l'indicazione di «valori indice», distinti per le basse e le alte frequenze, onde garantire una adeguata protezione dagli effetti a lungo termine.

Dal canto suo, l'Istituto superiore di sanità sta definendo una serie di azioni di informazione ai cittadini e di formazione degli operatori, in solido con altre istituzioni scientifiche di riconosciuto prestigio e competenza.

L'Istituto promuove, inoltre, insieme all'ISPESL, un esteso studio multicentrico sulle neoplasie dell'infanzia in relazione alla presenza di fattori di rischio ambientali, tra cui l'esposizione ai campi elettromagnetici.

Al momento attuale i limiti di esposizione ai campi elettrici e magnetici sono stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992 (elettrodotti) e dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz).

L'esigenza di conciliare in modo appropriato gli aspetti di carattere economico e sociale legati allo sviluppo delle strutture produttive di un paese industrializzato con la primaria necessità di salvaguardare la salute

dei cittadini dalle possibili implicazioni connesse con l'esposizione ai campi elettromagnetici, congiuntamente all'opportunità della regolamentazione del corretto inserimento, nell'ambito del territorio nazionale, di tutti gli impianti tecnologici da cui derivano radiazioni elettromagnetiche, hanno indotto il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero della sanità, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Dicastero dell'ambiente, ad emanare il decreto datato 2 giugno 1997.

Tale decreto ha istituito presso il Ministero dell'ambiente un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dei Dicasteri di ambiente, sanità, comunicazioni, industria, commercio e artigianato, tenuto, fra le altre incombenze, a predisporre una bozza di testo normativo concernente la tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico.

Il gruppo di lavoro ha elaborato uno schema di legge-quadro che, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri in data 13 marzo 1998 e quella della Conferenza Stato-regioni il successivo 25 marzo, è stato formalmente presentato alla Camera dei deputati il 24 aprile 1998 (disegno di legge di iniziativa governativa n. 4816), al pari delle analoghe proposte di legge predisposte, in materia, da parte di vari gruppi politici.

Vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzione dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, proprio per garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
BETTONI BRANDANI

(14 ottobre 1999)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il 13 agosto 1998 l'assistente volontario Maria Grazia Cazzavillan in Vettori, nata a Vicenza il 1° agosto 1935, già autorizzata all'accesso *ex* articolo 78 dell'Ordine penitenziario presso la casa circondariale «San Pio X» di Vicenza, ha chiesto al direttore della casa di reclusione «Due Palazzi» di Padova l'estensione dell'autorizzazione di accesso *ex* articolo 78 anche a quest'ultima struttura (presso la quale era autorizzata *ex* articolo 17 dell'Ordinamento penitenziario);

che l'assistente volontario Maria Burgio, nata a Conegliano il 25 agosto 1935, che prestava servizio presso la casa circondariale «San Pio X» di Vicenza, ha fatto richiesta di rinnovo *ex* articolo 78 dell'Ordinamento penitenziario nell'aprile 1998 ricevendo risposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di Roma – Ufficio IV – Divisione III

in data 21 settembre 1998 con assicurazione di immediato espletamento della pratica;

che a tutt'oggi le richieste degli assistenti volontari Cazzavillan e Burgio non sono state evase,

l'interrogante chiede di sapere:

se risponda a verità il fatto che l'autorizzazione all'ingresso in istituto per svolgere attività di sostegno morale e aiuto economico ai detenuti venga rinviata perchè i direttori delle carceri sarebbero contrari;

se si effettui il rilascio delle autorizzazioni *ex* articolo 17 dell'Ordinamento penitenziario senza consegnarle poi effettivamente ai volontari.

(4-13969)

(5 febbraio 1999)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle notizie fornite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria si comunica che la signora Cazzavillan è titolare di una autorizzazione a svolgere attività di volontariato ai sensi dell'articolo 78 dell'ordinamento penitenziario presso la casa circondariale di Vicenza, emessa dal predetto Dipartimento nel luglio 1994.

La signora Cazzavillan ha avanzato richiesta diretta ad estendere la sua opera presso la casa di reclusione di Padova ma sia la direzione di quell'istituto che il PRAP competente hanno espresso al riguardo parere sfavorevole, ritenendo necessaria, attesa l'attività che svolge, l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 354 del 1975.

Per quanto si riferisce alla signora Burgio, anche in questa ipotesi si è verificato un imprevisto, in quanto la tessera della signora veniva inviata al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria allo scadere dell'incarico, senza che le fosse consentito continuare l'attività di volontariato in attesa del rinnovo. Anche in tal caso si è avuta assicurazione che la signora Burgio ha potuto riprendere l'attività I disguidi sono da imputare ad una recente modificazione delle procedure di rinnovo che presumibilmente non sono state ancora compiutamente recepite dagli uffici periferici.

Con riguardo al primo quesito posto dall'interrogante, si rappresenta che il parere della direzione dell'istituto, in cui l'aspirante assistente volontario desidera svolgere la sua attività, è uno degli elementi essenziali del procedimento autorizzativo, insieme però ad altri pareri e certificazioni attestanti il possesso di requisiti indispensabili per l'ingresso in istituto. E d'altra parte sarebbe poco produttiva la presenza all'interno delle carceri di un volontario che non concordi con la direzione il proprio progetto di intervento.

Per quanto si riferisce al secondo quesito posto nella interrogazione in oggetto, si rappresenta che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dopo l'aver emesso l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 78

della legge n. 354 del 1975, ne dà comunicazione a tutte le autorità interessate e al destinatario dell'atto, il quale viene munito di apposito tesserino con fotografia, onde consentirgli l'ingresso in istituto penitenziario.

Altro strumento giuridico di partecipazione all'azione rieducativa da parte della società esterna è invece l'autorizzazione all'ingresso in carcere ai sensi dell'articolo 17 dell'ordinamento penitenziario.

Tale provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza che, a quanto risulta, ne dà notizia sia agli interessati che alle direzioni che sono comunque chiamate, anche in tal caso, per espressa previsione normativa, ad esprimere il loro parere.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(18 ottobre 1999)

BRUNO GANERI, VELTRI, LOMBARDI SATRIANI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la situazione di grave tensione civile rende, di fatto, problematica la vita democratica in alcune zone del nostro paese con punte di drammaticità insopportabili nel Mezzogiorno;

che la disperazione per un futuro sempre più incerto, il timore di perdere il posto di lavoro che si fa sempre più precario, l'assenza pressochè totale di prospettive seguono – di fatto – la condizione esistenziale di centinaia di giovani nel nostro paese;

che l'ennesimo, tragico epilogo di una giovane vita acuisce oggi la lunga lista di lutti e di morti che segnano la storia del Mezzogiorno,

si chiede di sapere:

quali risposte intenda dare il Governo in termini «concreti» alle tante aree in crisi i cui focolai accendono il territorio della Calabria;

come si intenda avviare a soluzione il problema della Pertusola di Crotone, che oggi ha visto un'ennesima vittima nel giovane Vincenzo Bumbaca, di soli 24 anni;

come si intenda operare per attuare l'altissima tensione alimentata da una trattativa che si trascina ormai da troppo tempo senza alcuno sblocco e anzi accentuando l'insicurezza e l'incertezza per il futuro da parte dei lavoratori;

come si intenda procedere per scongiurare il pericolo, sempre più concreto, che con la dismissione della Pertusola sia definitivamente chiusa l'esperienza industriale del Crotonese sul quale pure si erano appuntate tante speranze;

come si intenda operare per scongiurare il pericolo reale che nell'attesa snervante e spesso inutile di interventi «nuovi» nel Mezzogiorno

si assista allo smantellamento di strutture e di servizi esistenti con la relativa, drammatica, ulteriore perdita di posti di lavoro e con l'aumento della disperazione e della tensione sociale.

(4-14348)

(3 marzo 1999)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la situazione occupazionale nel Mezzogiorno, con particolare riferimento alla situazione della Pertusola Sud di Crotone spa.

Al riguardo, si fa presente in via preliminare, che l'impegno per lo sviluppo del Mezzogiorno è obiettivo centrale della politica economica del Governo, nell'intento di trasformare il Mezzogiorno stesso in una risorsa per lo sviluppo dell'intero paese. Elementi di maggiore novità sono rappresentati dall'approvazione da parte del CIPE, nell'agosto scorso, del quadro finanziario programmatico 2000-2006, delle risorse comunitarie complessivamente disponibili per il finanziamento del Programma di sviluppo del Mezzogiorno (PSM) e dei relativi cofinanziamenti nazionali.

In ordine poi, alla situazione della Pertusola Sua spa, si comunica che, in data 14 febbraio 1999, è stata avviata la fermata delle attività dello stabilimento di Crotone della Pertusola Sud spa in liquidazione. Sono rimaste attività residuali, finalizzate al completo esaurimento e trasformazione dei semilavorati in prodotti vendibili.

Dal momento della fermata sono iniziate tutte le operazioni necessarie alla messa in sicurezza degli impianti, utilizzando il personale Pertusola Sud e circa 100 addetti in imprese esterne già attive nello stabilimento durante l'esercizio.

La fermata è avvenuta dopo un esercizio provvisorio iniziato dal momento della messa in liquidazione della società, dal 1° aprile 1998, per i seguenti motivi:

adesione alla decisione assunta il 25 gennaio 1998 dalla Commissione dell'Unione europea e comunicata all'ENI il 15 dicembre 1998. Secondo la Commissione i versamenti di capitale ricevuti dalla Pertusola Sud nel 1997 costituiscono aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del Trattato. Pertanto Pertusola Sud ha provveduto alla restituzione all'azionista Enirisorse dell'ammontare ricevuto, incrementato dalla quota interessi.

Parallalelamente Enirisorse non ha più potuto destinare risorse finanziarie alla Pertusola Sud per le attività di gestione ma esclusivamente per il completamento della liquidazione;

esaurimento del minerale (blenda) di alimentazione dello stabilimento con le ultime forniture previste dai contatti poliennali non più rinnovati;

le trattative per la cessione del ramo di azienda facevano intravedere tempi di completamento molto più lunghi di quanto ipotizzato, e presentavano i seguenti elementi:

l'ammontare dei contributi pubblici dal programma economico-tecnico del potenziale acquirente risultava superiore all'ammontare delle risorse stanziate a favore di Pertusola Sud (158 miliardi) dalla convezione di aggiornamento del contratto di programma ENI-Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

la valutazione di compatibilità degli aiuti governativi da parte della Commissione dell'Unione europea. Nell'ambito della «Disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento predisposto», il Governo italiano dovrà notificare alla Commissione il progetto di investimento predisposto dai potenziali acquirenti ed il correlato progetto di aiuto statale all'iniziativa.

Per quanto concerne la cessione del ramo di azienda, la Pertusola Sud in liquidazione, in data 28 gennaio 1999, ha siglato con il potenziale acquirente un accordo, in base al quale conferisce a quest'ultimo il diritto di esclusiva alla effettuazione della «Due Diligence» ed alla negoziazione del contratto di cessione del suddetto ramo di azienda. Nel presupposto di un esito soddisfacente del negoziato, la cessione è, comunque, subordinata all'esito positivo, in sede nazionale e comunitaria, delle verifiche sopracitate di compatibilità, nonchè all'ottenimento dagli enti locali delle necessarie autorizzazioni per la gestione in proprio di una discarica di tipo 2B.

Va ricordato che in un incontro tenuto presso la Presidenza del Consiglio l'11 febbraio 1998, presenti le organizzazioni sindacali nazionali, territoriali e locali, nonchè i rappresentanti degli enti locali, il Governo ha assicurato il proprio impegno per il reperimento dei finanziamenti previsti dal progetto del gruppo acquirente, utilizzando, a tale fine, gli strumenti della programmazione negoziata: intesa istituzionale di programma e il contratto d'area per l'attivazione delle procedure di autorizzazione in ambito di Unione europea.

Il progetto sopracitato prevede la costruzione, nello stesso sito di Crotone, di un grande e moderno impianto per la produzione di zinco e l'occupazione di tutto il personale attualmente in forza nello stabilimento.

Se la cessione dovesse fallire, il personale rimanente dovrebbe essere avviato ad attività sostitutive da individuare, così come previsto dal contratto di programma ENI-Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sottoscritto nel gennaio 1995.

Si precisa, infine, che il signor Vincenzo Bumbaca era dipendente dell'impresa Antonio Todarello che effettuava, all'atto dell'incidente, lavori di manutenzione straordinaria per la Pertusola Sud. L'impresa sta ancora lavorando per la Pertusola Sud.

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
AMATO

(19 ottobre 1999)

COLLA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che a distanza di cinque anni dalla sentenza di condanna del tribunale di Pesaro (8 luglio 1994) del medico del reparto psichiatrico dell'ospedale di Muraglia (Pesaro), dottor Roberto Genga (nato a Pesaro il 23 ottobre 1958 e ivi residente in via Verdi, 63) per falso ideologico unitamente al risarcimento dei danni in sede civilistica alla parte lesa signor Michele Dell'Olio, non`e stata ancora fissata dall'autorità giudiziaria la data dell'udienza in Appello del ricorrente medico USL si chiede di sapere se tale inaccettabile ritardo possa costituire oggetto di indagine ed accertamento da parte del Ministero circa le responsabilità degli uffici giudicanti visto che, il CSM, con propria circolare, è già intervenuto sul problema della determinazione dei calendari dei processi, che deve certamente avvenire nel rispetto di criteri obiettivi e prefissati.

(4-14926)

(20 aprile 1999)

Risposta. – Per rispondere all'interrogazione in oggetto `e stata acquisita, per il tramite della competente articolazione ministeriale, una relazione del presidente della sezione penale della corte di appello di Ancona, dal cui esame sembra potersi escludere la necessità di disporre gli accertamenti di natura amministrativa auspicati.

In particolare, circa il lamentato ritardo nella fissazione del procedimento a carico del dottor Roberto Genga pervenuto alla corte di appello di Ancona il 13 dicembre 1994 e assunto al n. 340/94 RG, il citato presidente ha precisato che nel rispetto dei normali criteri di fissazione dei procedimenti, dovendosi dare la precedenza ai processi a carico di detenuti e a quelli prossimi alla prescrizione, il tempo di giacenza del processo nei confronti di Roberto Genga (circa cinque anni), per un reato il cui termine di prescrizione scade nel febbraio del 2006, non evidenzia profili disciplinarmente apprezzabili, anche attesa la situazione di gravissimo disagio in cui opera la sezione penale della corte di appello di Ancona.

Lo stesso presidente ha, comunque, fatto presente che, tenuto conto del tempo trascorso e dell'interesse manifestato dalla parte offesa alla sollecita definizione del procedimento, poichè i ruoli sono stati già fissati fino al dicembre 1999, provvederà a fissare il processo entro il mese di gennaio 2000.

Il Ministro della giustizia

Diliberto

(18 ottobre 1999)

COZZOLINO, DEMASI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che in data 24 marzo 1999, in una nota di stampa il segretario provinciale del Sailp (Sindacato autonomo lavoratori postelegrafonici), ha denunciato il grave degrado in cui versano gli uffici postali dell'intero Agro Sarnese Nocerino e in particolar modo quelli di Scafati, Sarno e Nocera Inferiore;

che secondo il Sailp, è giunto il momento di rendere noto alla pubblica opinione le condizioni di degrado in cui sono costretti ad operare i dipendenti dell'Ente poste spa, prima di ricevere giudizi negativi sul proprio operato;

che, secondo quanto diramato dal comunicato, circa il 60 per cento degli uffici postali non sono a norma di legge per sicurezza ed igieni e non sono forniti dei mezzi telematici necessari a svolgere il proprio lavoro in maniera efficiente;

che il «postelegrafonico del 2000», distribuisce la corrispondenza con mezzi ormai da rottamare;

che le condizioni di degrado in cui devono operare gli addetti al servizio postale comportano inevitabilmente dei disservizi, che non possono essere imputati esclusivamente alla qualità del lavoro svolto, così come delineato dalla dirigenza dell'Ente poste spa;

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda intraprendere affinchè l'Ente poste spa, proiettata verso una completa privatizzazione prevista per il 2003, in un contesto europeo, adotti gli strumenti e le strutture necessarie per poter offrire un servizio decoroso e competitivo sul mercato europeo.

(4-14733)

(31 marzo 1999)

Risposta. – Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che le Poste italiane spa – interessate in merito all'atto parlamentare in esame – hanno riferito che, per quanto riguarda l'ufficio postale di Nocera Inferiore, è già stata completata la procedura di appalto per una sua totale ristrutturazione, mentre per Sarno e Scafati sono previsti interventi di manutenzione straordinaria correlati all'applicazione della normativa scaturente dal decreto legislativo n. 626 del 1994. In particolare è stata predisposta una programmazione pluriennale che tiene conto, ai fini dell'assegnazione del *budget* di spesa, dello stato di urgenza e gravità dei lavori da affrontare. Nel caso in parola sono stati programmati interventi a carico dei bilanci degli anni 1999-2000.

Gli uffici dell'agro sarnese nocerino, ha inoltre precisato la società, sono inseriti nel piano generale operativo che prevede la loro informatizzazione entro breve scadenza. L'attivazione del piano procederà in concomitanza con un'adeguata formazione professionale del personale adibito agli sportelli, relativa all'utilizzo dei nuovi programmi operativi.

Quanto al parco macchine, l'azienda ha già previsto, al fine di migliorare le condizioni di efficienza del recapito, di estendere la propria dotazione dei mezzi di moto-autotrasporto tramite la formula del noleggio a lungo termine. La consegna dei nuovi veicoli è prevista per il mese di novembre e sarà completata entro il mese di gennaio 2000.

I veicoli, hanno proseguito le Poste italiane spa, saranno immediatamente messi a disposizione di quelle strutture, come quelle evidenziate, che maggiormente ne manifestano la necessità.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(14 ottobre 1999)

CUSIMANO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che la RAI svolge un servizio pubblico per il quale riceve parecchi miliardi dallo Stato e viene supportata da un canone obbligatorio imposto agli utenti, l'uno e gli altri moralmente abilitati a pretendere che i finanziamenti ricevuti dalla RAI vengano ben spesi, senza sprechi e follie finanziarie, mentre spesso sono utilizzati per assicurarsi personaggi che talvolta, come il Festival di Sanremo, nulla hanno a che vedere con la natura della manifestazione, si chiede si sapere:

se risponda a verità che la *top-model* corsa Letitia Casta riceverà per la sua partecipazione al festival di Sanremo 300 milioni, che 30 a serata andranno al premio Nobel Dulbecco, mentre sarebbero stati preventivati 350 milioni per la partecipazione della Loren e altrettanti per Gorbaciov;

quale sia il *cachet* del signor Fazio e dei principali «ospiti», nonchè, voce per voce, i costi del festival, in modo che gli italiani possano fare le loro considerazioni e i confronti con i personali bilanci di cittadini di un paese sottoposto dal Governo ad una asfissiante sequela di tasse e di sacrifici.

(4-14075)

(11 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte concernente la gestione aziendale. Infatti, le problematiche ad essa relative rientrano nelle competenze del consiglio di amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo in quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile

1975, n. 103, nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dall'apposita Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo, tuttavia, di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato non si è mancato di interessare la concessionaria RAI, la quale ha precisato che il lavoro relativo alla preparazione e allo svolgimento del Festival di Sanremo è stato effettuato con l'obiettivo di consolidare e accrescere il livello artistico e spettacolare della rassegna ponendo in essere scelte e soluzioni in linea con le aspettative del pubblico e della discografia.

La concessionaria ha riferito che la scelta di Laetitia Casta e del premio Nobel Renato Dulbecco, nonchè la partecipazione di personaggi famosi come il Presidente dell'ex Unione sovietica Mikhail Gorbaciov, hanno fatto parte di un meccanismo di spettacolo televisivo che, come elemento di novità, ha incontrato il gradimento e l'apprezzamento del pubblico.

La RAI, nel precisare che la determinazione dei compensi pagati ai conduttori e agli ospiti rientra nell'autonomia gestionale della società, ha fatto presente che, per motivi di riservatezza e anche alla luce delle recenti norme sulla tutela dei dati personali (legge 31 dicembre 1996, n. 675), ritiene opportuno non divulgare questo tipo d'informazioni, aggiungendo che il quadro degli investimenti sul festival risulta, peraltro, pienamente sostenuto dagli introiti pubblicitari.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(14 ottobre 1999)

DE ANNA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il 31 maggio 1998 la base dell'Aeronautica militare di Zelo-Ceneselli, sede del 79° Gruppo intercettori teleguidati (IT), come previsto dal progetto di razionalizzazione del sistema difensivo italiano, ha cessato ogni attività operativa;

che dal 1° giugno 1998 è stato costituito presso la suddetta base un «Ufficio stralcio», con il compito di provvedere agli adempimenti relativi alla chiusura;

che il 16 gennaio 1999 la struttura in parola cesserà ogni attività, con il conseguente trasferimento totale del personale sia militare che civile;

che il 79° Gruppo IT vanta una gloriosa storia militare, essendo stata, nel lontano 1958, la prima unità IT europea a lanciare e a mettere a segno i primi missili sul poligono di Mc Gregor Range negli USA;

che la base rappresenta per la nostra aeronautica e per la comunità polesana un prezioso patrimonio di professionalità e di strutture ancora esistenti e funzionanti;

che un abbandono totale di tali strutture comporterebbe, oltre al sicuro decadimento dovuto al tempo e all'assenza di manutenzione, anche il preoccupante rischio di atti di vandalismo, con il conseguente depauperamento di un «bene di tutti»;

che a tutt'oggi non sono ancora pervenuti da parte del Ministero della difesa indirizzi certi sulla futura possibile utilizzazione della base per scopi civili,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile predisporre un servizio di manutenzione ordinaria e di sorveglianza continuativa, impiegando allo scopo alcune unità del personale militare e civile attualmente ancora in servizio presso l'«ufficio stralcio» della base, personale che ha peraltro già manifestato a tal fine la propria disponibilità.

(4-13222)

(25 novembre 1998)

Risposta. – Il comprensorio dell'ex 79º gruppo IT – Zelo è costituito da due aree distinte denominate zona lancio e zona logistica. La zona lancio, sulla quale insistono infrastrutture prettamente operative (terrapieni ed *hangar*), verrà destinata alla installazione di impianti di telecomunicazione automatizzati per le esigenze del comando operativo forze aeree – centro operativo di Poggio Renatico. La zona logistica, compresi gli alloggi per le famiglie, non rivestendo più un interesse specifico per la Forza armata, potrà essere dismessa ai sensi della legge n. 662 del 1996.

Fino al successivo riutilizzo dell'area di lancio ed alla alienazione di quella logistica, gli interventi manutentivi ordinari alle infrastrutture sono assicurati dal comando del 72º gruppo IT di Bovolone, consegnatario del bene, mentre la sorveglianza delle aree è effettuata in concorso con le forze dell'ordine.

Il Ministro della difesa
Scognamiglio Pasini

(14 ottobre 1999)

DE CORATO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il comune di Milano si era rivolto alle Poste italiane spa per la consegna della lettera indirizzata dal sindaco Gabriele Albertini ai cittadini attraverso il servizio denominato «invio senza indirizzo»;

che dalle segnalazioni pervenute dai singoli cittadini e da un sondaggio effettuato tra alcuni dipendenti comunali residenti a Milano l'amministrazione è venuta a conoscenza di almeno 42 mancati recapiti presso abitazioni, di numerosi recapiti invece duplicati, triplicati e addirittura moltiplicati e della giacenza, nella corrispondenza destinata ad al-

cuni uffici del comune e ritirata dalle agenzie delle Poste italiane, di 266 esemplari non consegnati;

che, stante gli episodi indicati, il comune di Milano ha ritenuto che lo spreco e l'errata consegna della lettera, oltre a non raggiungere l'obiettivo previsto, avrebbero arrecato un grave danno all'iniziativa intrapresa dal sindaco andando anche a ledere l'immagine dell'amministrazione;

che, ritenendo i fatti indicati sintomo di una situazione estesa a tutta la città, il comune si è visto costretto a congelare il pagamento del servizio in attesa di un'adeguata motivazione da parte delle Poste italiane spa;

considerato che nei giorni scorsi numerosi aderenti al sindacato autonomo dei Cobas hanno lamentato la presenza di un'enorme quantità di missive e documenti in giacenza presso gli uffici postali di Milano, presumibilmente mai consegnati,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di procedere ad una attenta e scrupolosa ispezione presso gli uffici postali di Milano per verificare se si sia trattato di spiacevoli incidenti o se invece ci si trovi di fronte ancora una volta alla totale incapacità delle Poste italiane di assolvere al proprio compito in maniera puntuale;

se non ritenga di condurre un'indagine conoscitiva presso gli uffici postali delle principali città italiane per controllare che non si verifichino situazioni analoghe a quelle registrate a Milano;

quale sia il parametro di efficienza del servizio cui le Poste italiane spa si ispirano per ritenere assolto il proprio compito.

(4-15771)

(7 luglio 1999)

Risposta. – In riferimento a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, la società Poste – interessata in merito – ha riferito che il servizio dei cosiddetti «invii senza indirizzo» prevede la distribuzione di comunicazioni di interesse generale sulle quali non siano stati apposti gli indirizzi dei destinatari. Nel caso di specie si trattava della distribuzione di comunicazioni del sindaco a tutte le famiglie residenti sul territorio urbano di Milano (circa 730.000 invii) ad una tariffa di lire 95 a pezzo.

Al comune di Milano era stato tempestivamente comunicato il numero delle famiglie servite da ciascuno dei 9 decentramenti in cui sono suddivisi i 784 itinerari dei portalettere di Milano, al fine di quantificare con la maggiore esattezza possibile il numero di lettere necessario alla singola agenzia per coprire il territorio di propria competenza.

Le Poste spa hanno inoltre affermato che la società incaricata dal comune stesso della consegna delle buste ai vari uffici di spedizione, non rispettando le indicazioni fornitele e distribuendo in alcuni casi

quantitativi eccedenti e in altri, invece, inferiori alle richieste, ha causato i disguidi evidenziati nell'interrogazione in esame.

La società ha tuttavia evidenziato che, da accertamenti effettuati in varie città italiane, si è potuto acclarare che il mancato recapito di alcune lettere può dipendere anche da svariati fattori, quali, per esempio, la mancanza della cassetta delle lettere o la sottrazione degli oggetti dalle buche ad opera di ignoti.

La società ha precisato, inoltre, che non risultano segnalazioni di giacenze o disservizi nel recapito postale nella città di Milano che è stato regolare anche in occasione di eccezionali incrementi di traffico, come quelli determinati dalle scadenze elettorali della primavera scorsa.

Il Ministro delle comunicazioni
Cardinale

(14 ottobre 1999)

DEMASI, COZZOLINO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che la Telecom ha installato nel comune di Vietri sul Mare (Salerno) un manufatto con ripetitori ed apparecchiature;

che attraverso tale installazione è stata presentata una petizione popolare con cui si richiedeva una verifica ambientale;

che tale verifica avrebbe dovuto accertare eventuali possibili conseguenze sulla salute dei residenti viciniori legate alla presenza delle installazioni;

che in assenza di tale parere sanitario l'impianto sarebbe stato reso funzionante;

che manufatto e ripetitori insistono in zona gravata dal Piano di urbanizzazione territoriale e sono posti successivamente all'adozione del piano di urbanizzazione territoriale,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda assumere nei confronti delle ASL SA/2 per attivare immediatamente gli accertamenti richiesti con citata petizione;

quali iniziative si intenda assumere per verificare eventuali violazioni delle prescrizioni di piano di urbanizzazione territoriale da parte della Telecom.

(4-02738)

(5 novembre 1996)

Risposta. – Si risponde all'atto parlamentare in esame, dietro delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, per conto del Ministero dell'ambiente, sulla base dei dati pervenuti dalle autorità sanitarie della regione Campania.

Viene in essi specificato che l'azienda Telecom ha ottenuto il rilascio di autorizzazione – concessione per l'installazione di un box metal-

lico e relativo palo per antenna per servizio di telefonia mobile, previa acquisizione del parere ambientale previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'uopo rilasciato dalla BAAAS di Salerno (n. 9214 del 6 maggio 1996) e tenuto conto della circolare del Ministero delle comunicazioni – ufficio circoscrizionale della regione Campania del 12 marzo 1996.

L'autorizzazione è relativa alla posa di un box metallico più palo per antenna di facile rimozione, installato su di un terrapieno già esistente.

Per quanto riguarda le precipue competenze istituzionali del Ministero della sanità, si precisa che le stazioni radio base (SRB) per la telefonia cellulare rientrano fra le «sorgenti» di campi elettromagnetici ad alta frequenza (come pure i ripetitori radiotelevisivi e le apparecchiature radar, anch'essi in grado di generare campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

Tali stazioni radio base sono costituite da antenne direzionali installate su tralicci e/o pali metallici.

In molti casi questi sostegni sono situati su edifici.

Com'è noto, ogni chiamata telefonica verso un telefono mobile è trasmessa mediante la stazione radio base nello stesso modo in cui sono trasmesse le chiamate telefoniche convenzionali.

A sua volta, la SRB trasmette al telefono mobile la comunicazione attraverso segnali radio su distanze che possono variare da pochi metri a molte miglia.

Nella SRB uno o più trasmettitori e ricevitori sono collegati ad una o più antenne.

Gli attuali sistemi di telefonia mobile funzionano a frequenze tra 800 e 1.800 MHz.

Queste frequenze cadono nell'intervallo tra 1 MHz e 10 GHz (1GHz = 1.000 MHz).

In particolare, risulta attorno ai 900 MHz la banda di frequenza attualmente utilizzata per la telefonia cellulare nel nostro paese.

Come poc'anzi ricordato, le antenne delle SRB sono direzionali, con il massimo di irradiazione in direzione orizzontale e il minimo in direzione verticale.

Per assicurare una buona trasmissione, mantenendo bassa la potenza irradiata, l'energia a microonde emessa è in larga misura contenuta in un cono di irradiazione piuttosto stretta (inferiore a 10º) che, nelle immediate vicinanze dell'antenna, deve essere quanto più possibile libero da ostacoli. Nel caso di antenne installate su edifici, ciò implica che questi ultimi si trovino in ombra rispetto al cono entro cui è distribuita la massima parte dell'energia emessa e che il livello di campo elettromagnetico nelle abitazioni sottostanti non venga apprezzabilmente alterato dalla presenza dell'antenna stessa.

Le antenne delle SRB a radiofrequenza (RF) sono strette e lunghe circa 1 metro.

Diverse antenne di questo tipo sono montate su tralicci alti generalmente da 15 a 50 metri, o su edifici.

Come ricordato dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in un documento redatto nel maggio 1998, ora disponibile anche nella rete «Internet» (sito www.who.ch/peh-emf), ciascuna di queste antenne produce un fascio di RF confinato, quasi a «spot», e pressoché parallelo al suolo.

A causa della piccola dispersione verticale del fascio, l'intensità del campo RF al suolo, direttamente sotto l'antenna, è bassa e diminuisce rapidamente allontanandosi dall'antenna.

A tutte le distanze, i livelli al suolo dei campi RF generati dalle stazioni radio base sono largamente entro le linee guida internazionali per l'esposizione della popolazione a RF.

Inoltre, poiché le antenne montate sui lati degli edifici dirigono la loro potenza verso l'esterno, le persone all'interno non risultano molto esposte.

In effetti, a causa delle basse potenze emesse e delle peculiari condizioni di irradiazione delle antenne, le esposizioni ai campi elettromagnetici attribuiti alle SRB non soltanto appaiono di gran lunga meno rilevanti di quelle scaturite dall'impiego del telefono cellulare, ma non si discostano molto dal «fondo urbano di radiazione elettromagnetica» già a poche decine di metri di distanza dalle antenne.

Al riguardo, l'Istituto superiore di sanità ha inteso sottolineare che non sussistono, al momento attuale, elementi e dati per ritenere pericolose per la salute le emissioni di radiazione elettromagnetica sprigionate dalle antenne delle SRB.

Infatti, i livelli dei campi elettromagnetici a cui viene esposta la popolazione a seguito dell'installazione di tali antenne per i sistemi di telefonia cellulare consentono di escludere qualsiasi ipotesi di rischio derivante da esposizione acuta.

Inoltre, non esistono evidenze scientifiche concernenti effetti sanitari a lungo termine causati da esposizione cronica.

In particolare, occorre precisare che gli studi e le ricerche finora compiuti non hanno dimostrato alcuna «correlazione» tra esposizione elettromagnetica ed insorgenza di neoplasie.

La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed all'individuazione delle relative misure di protezione dei lavoratori e della popolazione viene costantemente seguita dall'Istituto superiore di sanità (ISS) e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

Tale problematica ha costituito, appunto, l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte di ISS ed ISPESL.

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, co-

munitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio – lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non è in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analoga eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati – per numero, qualità, consistenza, potenza statistica – insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due istituti hanno ritenuto opportuno un precipuo sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli «obiettivi di qualità» da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz; campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela (fondato sul cosiddetto principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione pre-

senti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente *in itinere,* raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione mondiale della sanità «uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità».

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla raccomandazione dell'Unione europea inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

I valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz sono attualmente stabiliti dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana).

Il Regolamento prevede ulteriori misure di cautela ed obiettivi di qualità che si concretizzano con l'indicazione di valori di esposizione del campo elettrico e magnetico sensibilmente più bassi in corrispondenza di edifici adibiti «...a permanenze non inferiori a quattro ore...» (articolo 4, comma 2).

Il decreto ministeriale in questione ha attribuito alle regioni ed alle province autonome il compito di disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione e di individuare le modalità ed i tempi di esecuzione delle eventuali azioni di risanamento.

Inoltre, è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge-quadro di iniziativa governativa n. 4816, concernente la tutela della sa-

lute dall'inquinamento elettromagnetico, in cui vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzione dell'esposizione a tali sorgenti inquinanti, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, al fine di garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
Bettoni Brandani

(14 ottobre 1999)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che contatti con le industrie aeronautiche ed elettroniche statunitensi Boeing, Northrop Grumman, Westinghouse, Loral, Raytheon ed altre sono stati stabiliti da industrie della Finmeccanica spa, d'accordo con l'Aeronautica militare, ed anche da organismi di quest'ultima e del Ministero della difesa, in relazione all'acquisizione da parte di questa forza armata di velivoli AWACS (stazioni volanti di controllo radar e di comando) ed aviorifornitori per soddisfare le esigenze connesse con l'entrata in servizio verso il 2005 dei velivoli intercettori Eurofighter 2000;

che i contatti di cui al precedente capoverso sono formalmente documentati da quanto pubblicato a pagina 185 (Special electronic and Reconaissance Aircraft Section) dalla pubblicazione internazionale «Word Aircraft & Sistems Directory», nonchè dal periodico «Aeronautica», organo dell'Associazione Arma aeronautica, diretto dal senatore Vincenzo Manca, componente della Commissione difesa del Senato, generale di squadra aerea;

che questa pubblicazione, a pagina 15 del numero 1 del gennaio 1998, informa che la Divisione aerea studi, ricerche e sperimentazioni dell'Aeronautica militare italiana ha sottoposto a valutazione il velivolo (AWACS) Grumman E2-C «Hawkeye II» e che «nella pianificazione finanziaria quindicennale dell'Aeronautica militare è stata prevista per il programma una quota pari a 1.100 miliardi di lire a partire dall'anno 2001 e, in ambito Stato maggiore dell'aeronautica, si giungerà ad una finalizzazione sia dell'esigenza operativa che del requisito militare del 1998...»;

che in base alla similarità con trascorse vicende riguardanti l'acquisizione di aeromobili di discussa utilità e qualità in particolare da parte dell'Aeronautica militare si può affermare che per quanto riguarda gli aeromobili di cui si parla ai precedenti capoversi ha già avuto inizio la predeterminata «procedura» che, dagli accennati contatti a livello tecnico, proseguirà con l'assegnazione alla Finmeccanica spa da parte della competente Direzione generale del Ministero della difesa (Costarmaereo) di «commesse di studio» (dell'ordine delle decine di miliardi di lire) riguardanti i due aeromobili segnalati (AWACS ed aviorifornitori), per

poi passare al finanziamento di «studi di fattibilità» (ancora decine di miliardi di lire) e per pervenire quindi alla definizione (senza sanzione parlamentare) di impegni internazionali (Memorandum of understanding, MoU), cioè al cosiddetto «punto di non ritorno», poichè in considerazione dell'impegno internazionale e del denaro già speso le Commissioni parlamentari – come finora è accaduto – vengono a trovarsi in difficile posizione per esprimere pareri negativi;

che di conseguenza il programma industriale «decolla» – come sarcasticamente si esprimono gli «addetti ai lavori» – a costi astronomici e, il più delle volte, con risultati deludenti se non del tutto negativi per quanto riguarda l'adeguatezza dei mezzi e dei sistemi alle esigenze delle nostre Forze armate;

che la procedura sintetizzata al precedente capoverso che – ad avviso dell'interrogante risulta essere un amalgama di interessi e convenienze coinvolgenti Ministro della difesa, Direzioni generali tecniche di quest'ultimo, Stati maggiori e *manager* dell'industria pubblica – ha portato ad aberrazioni quali il caccia-bombardiere ricognitore AMX (che dopo poche centinaia di ore di volo ha manifestato rilevanti cedimenti strutturali, derivanti da errata progettazione), gli aviorifornitori Aeritalia-Boeing 707, l'elicottero A.129, il terzo ammodernamento del caccia F.104 (primo volo nel 1953), l'elicottero EH101 ed il caso del velivolo imbarcato AV-8A;

che in questo caso il prezzo per l'aeromobile nuovo ed efficiente pagato al costruttore americano aumenta per il contribuente italiano di circa un terzo per effetto dell'incidenza di una specie di «tangente» da corrispondere alla Finmeccanica col pretesto che quest'ultima provvederebbe alla «spedizione» dagli Stati Uniti e ad un'assistenza tecnica che potrebbe essere compiuta a costi assai inferiori direttamente dalla Forza armata (come viene fatto dall'Aeronautica militare per parte dei «Tornado»);

che per quanto riguarda gli aviorifornitori Aeritalia-Boeing 707 – è opportuno rammentare in questa sede – la soluzione prescelta nel 1985 dallo Stato maggiore dell'Aeronautica e dalla responsabile Direzione generale (acquisto di velivoli da trasporto commerciale logori, trasformazione in aviocisterne, trasporti militari da parte della Finmeccanica-Alenia, con consulenza e tecnologia Boeing) in otto anni ha sortito aeromobili con enormi limitazioni d'impiego (per l'inquinamento prodotto dai vecchi motori è ristretto il numero degli aeroporti ove possano fare scalo), afflitti da ricorrenti e ripetitive avarie, il tutto ad un costo complessivo pari al triplo di quello dell'acquisizione diretta del velivolo nuovo;

che quando non si tratta di macchine definibili «fallite in partenza» – come nel caso dell'AMX e dell'A.129 – oppure di operazioni chiaramente di comodo per l'industria – come il terzo ammodernamento dei caccia F.104, l'elicottero EH-101 e gli aviorifornitori Aeritalia-Boeing 707 – l'accennato rapporto ormai consuetudinario fra il Ministe-

ro della difesa e l'industria pubblica, pur trattandosi della mera importazione di sistemi realizzati all'estero, si risolve in un notevole aggravio degli oneri (è tipico il caso descritto dell'AV-8B) che allunga i tempi di acquisizione (cosicchè, quando questa è ultimata, le macchine sono già obsolete), limita le risorse da destinare a revisioni, manutenzioni ed acquisizione di parti di ricambio e sottosistemi operativi, riduce tempi d'addestramento e d'impiego e determina gli altri inconvenienti per i quali il nostro apparato di difesa – indipendentemente dalle declamazioni di Ministri e Sottosegretari e da quanto viene fatto pubblicare dai giornali – è permanentemente carente di mezzi, armi e sistemi;

che in considerazione del disastroso stato finanziario della Finmeccanica spa e delle ripetitive ricapitalizzazioni (con denaro del contribuente) per quest'ultima richieste, rimane un mistero (sul quale persistentemente la magistratura si è astenuta dall'indagare) la destinazione ultima delle enormi risorse finanziarie che dal Ministero della difesa, senza adeguata contropartita, passano alla Finmeccanica spa;

che in riferimento all'avviata procedura per l'acquisizione di aeromobili AWACS e di altri aviorifornitori (come esposto nei due primi capoversi di questa premessa) si tratta della scontata e naturale conseguenza dell'approvazione nei mesi scorsi da parte del Parlamento (con l'astensione di parlamentari della maggioranza, compensata dal voto favorevole dell'opposizione di destra) del provvedimento che ha stanziato 15.200 miliardi di lire per l'acquisizione di aeromobili da caccia «Eurofighter 2000», la cui operatività è condizionata dalla disponibilità di velivoli AWACS e di aviorifornitori; particolare quest'ultimo non irrilevante, sul quale sia la documentazione del Ministero della difesa sia le spiegazioni del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica hanno accennato appena di sfuggita e che implicherà un onere addizionale al programma «Eurofighter 2000» variante fra i 6.000 miliardi di lire ed i 12.000 miliardi di lire (se nell'acquisizione di questi aeromobili verrà coinvolta – come si sta facendo – l'industria italiana);

che la mancanza di soluzione di continuità a questa condizione, la cui valutazione è esclusivo compito dell'autorità giudiziaria, appare scontata se si tiene conto che alto consulente del Ministro della difesa per le maggiori problematiche del Ministero stesso è cittadino di nazionalità spagnola nel cui *curriculum vitae* l'elemento di maggiore rilevanza è l'essere stato consulente della Finmeccanica spa e che sono stati argomento di *reportage* di stampa di notevole evidenza i rapporti di cordialità fra l'attuale Ministro della difesa ed il presidente della Finmeccanica spa in carica fino al maggio 1997;

che allo scopo di porre fine allo stillicidio di pubblico denaro ed allo stato di permanente inadeguatezza di mezzi, armi e sistemi della difesa italiana (in rapporto agli stanziamenti approvati), derivanti dal sistematico ed ormai consuetudinario ricorso alla «procedura» (che ad avviso dell'interrogante può definirsi di «esclusione parlamentare») descritta al terzo e quarto capoverso di questa premessa, è stato messo a

punto il disegno di legge n. 2999 (Modificazioni della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della difesa) che, dopo il parere favorevole della Commissione affari costituzionali del Senato, è all'esame della Commissione difesa del Senato della Repubblica,

si chiede di conoscere se, in accordo con le linee adottate dalla giurisprudenza che ha determinato il proscioglimento da parte della magistratura di Genova dell'attuale Ministro dei trasporti e della navigazione per il motivo che i fatti di cui era imputato stavano per essere depenalizzati da iniziativa legislativa all'esame del Parlamento – non si ritenga doveroso diffidare:

il Capo di Stato maggiore della difesa;

il segretario generale del Ministero della difesa e direttore nazionale degli armamenti;

il Capo dello Stato maggiore dell'aeronautica militare;

il direttore generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali (Costarmaereo) del Ministero della difesa;

il direttore generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni (Telecondife) del Ministero della difesa, nonchè i dirigenti del Ministero dell'industria preposti a responsabili degli adempimenti per la concessione di erogazione in base alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, ad avviare e definire impegni con governi stranieri nonchè con industrie italiane e straniere riguardanti l'approvvigionamento di aeromobili AWACS e di aviorifornitori, nonchè di tecnologie e di accordi industriali comunque connessi con tali velivoli, ad iscrivere in bilancio spese riguardanti commesse di studio, studi di fattibilità ed altro sempre in connessione con l'approvvigionamento di aeromobili AWACS e di aviorifornitori, fin quando il Parlamento non avrà esaurito l'esame sui nuovi provvedimenti di legge riguardanti le modifiche alla legge 4 ottobre 1988, n. 436.

(4-09911)

(10 marzo 1998)

Risposta. – Nel confermare che l'acquisizione di velivoli per la sorveglianza aerea con capacità di comando e controllo è inclusa nelle esigenze previste dalla pianificazione di lungo periodo per l'ammodernamento dello strumento militare, si esclude che l'amministrazione abbia stipulato accordi o intrapreso concrete azioni con industrie nazionali o estere per l'acquisto di velivoli AWACS, così come non risulta che ne sia stata data notizia nel numero 1 del gennaio 1998 del periodico «Aeronautica».

Nell'ambito dell'attuale pianificazione pluriennale di lungo termine il programma di acquisizione di un mezzo in grado di soddisfare i requisiti operativi è collocato verso la metà del prossimo decennio, a con-

ferma dell'inesistenza, allo stato attuale, di procedure di acquisizione di questo sistema.

In merito allo specifico quesito relativo agli aviorifornitori, si sottolinea che le scelte operate sono state impostate su criteri di economicità e di adeguamento allo *standard* della NATO ed hanno mediamente offerto un livello di efficienza superiore al 60 per cento.

Circa, infine, il presunto collegamento tra il programma relativo all'Eurofighter 2000 e quello inerente ai velivoli per il controllo dello spazio aereo, si precisa che, a parte l'inesattezza dei valori di spesa indicati dall'onorevole interrogante, le due esigenze sono ben distinte.

Il Ministro della difesa
Scognamiglio Pasini

(14 ottobre 1999)

DOLAZZA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che sono persistenti da alcune settimane le voci secondo le quali l'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ed altri organismi governativi starebbero preparando un disegno di legge volto ad apportare emendamenti al disposto dagli articoli cui il Titolo XIII (Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone) del codice penale, fra l'altro ampliando in particolare i casi previsti dall'articolo 626 (Furti punibili a querela dell'offeso) e modificando l'articolo 633 (Invasione di terreni ed edifici) con l'abolizione dell'obbligo a procedere d'ufficio «se il fatto è commesso da più di cinque persone, di cui una almeno palesemente armata, ovvero da più di dieci persone, anche senza armi»;

che stando alle voci cui al capoverso precedente, in forza delle modifiche in elaborazione al codice penale, agenti di polizia a conoscenza o testimoni di furti in flagrante nell'ambito di proprietà private non sarebbero tenuti ad intervenire,

si chiede di conoscere:

se effettivamente siano allo studio emendamenti al codice penale e, in caso di ipotesi affermativa, quali siano i contenuti di questi emendamenti;

nell'ipotesi in cui i contenuti degli emendamenti (di cui s'è chiesta conferma al precedente capoverso) corrispondano a quanto sintetizzato in premessa, se i Ministri in indirizzi si rendano conto delle negative ripercussioni, a danno dei cittadini contribuenti, che deriveranno per la protezione delle proprietà private la cui sicurezza è già attualmente compromessa per effetto della scarsa severità delle leggi vigenti e dell'organizzazione delle forze di polizia;

nell'ipotesi in cui i contenuti degli emendamenti (di cui s'è chiesta conferma al precedente capoverso) corrispondano a quanto sintetizza-

to in premessa, i motivi specifici per i quali è stato avviato lo studio delle sintetizzate modifiche al codice penale.

(4-12409)

(22 settembre 1998)

Risposta. – In risposta all'interrogazione in oggetto si rappresenta che l'articolo 12 della legge 25 giugno 1999, n. 205, recante «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario», prevede, a modifica dell'articolo 624 del codice penale, la perseguibilità a querela del delitto di furto, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui agli articoli 61, n. 7, e 625 del codice penale.

La portata della ricordata disposizione, estensiva delle ipotesi di perseguibilità a querela già contemplate dall'articolo 626 del codice penale, è, peraltro, dal punto di vista pratico, assai circoscritta, in quanto la griglia delle circostanze aggravanti delineate dall'articolo 625 del codice penale risulta talmente ampia e fitta che, nella larga maggioranza dei casi, la presenza di almeno una di esse renderà il fatto perseguibile d'ufficio.

La disposizione in questione, ad ogni modo, non deriva da emendamenti di questo Dicastero, ma è frutto di autonoma iniziativa parlamentare.

La citata legge n. 205 del 1999 non contempla, per converso, modifiche del regime di procedibilità relativo al delitto di invasione di terreni e di edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nè questo Ministero ha avuto od ha allo studio riforme nel senso temuto dall'interrogante.

Il Ministro della giustizia
Diliberto

(15 ottobre 1999)

FLORINO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il signor Franco Leonardo nato a Napoli il 7 agosto 1980, soldato di leva presso il 123° Reggimento - F. Chieti primo Battaglione 2° Compagnia, in data 15 aprile 1999 è stato ricoverato al Centro Militare di medicina legale - servizio sanitario, reparto osservazione di Chieti con la diagnosi: «Note d'immaturità, escoriazioni ed ecchimosi multiple da riferita aggressione»;

che il giovane militare prima del ricovero aveva telefonato al proprio genitore signor Franco Antonio denunciando di essere stato aggredito e violentemente percosso da un imprecisato numero di commilitoni, tra i quali anche alcuni graduati all'interno della caserma;

che il papà del giovane recatosi in caserma per avere notizie del figlio si è trovato al cospetto di un «muro di gomma»;

che solo dopo reiterate proteste il genitore del giovane militare apprendeva dai responsabili della caserma che le ferite riportate dal militare erano riconducibili ad una forma di autolesionismo;

che tali dichiarazioni in contrasto con le testimonianze di altri commilitoni presenti al fatto, hanno indotto il genitore del giovane militare di leva a presentare denuncia ai carabinieri di Napoli;

che solo dopo tali iniziative si provvedeva al ricovero nell'ospedale militare di Chieti del giovane militare signor Franco Leonardo,

si chiede di conoscere quale sia stata la dinamica dell'aggressione o presunta tale subita dal giovane di leva e se alla stessa abbiano partecipato alcuni graduati;

quali siano i motivi del «silenzio» impenetrabile dei responsabili della caserma alla richiesta di conoscere i fatti avanzata dal papà del soldato signor Franco Leonardo;

quali provvedimenti, accertati i fatti e le responsabilità si intenda adottare nei confronti dei colpevoli.

(4-14966)

(21 aprile 1999)

Risposta. – La vicenda richiamata dall'onorevole interrogante è tuttora oggetto di inchiesta dell'autorità giudiziaria militare per far luce in modo compiuto sulle circostanze dell'episodio.

Per ciò che risulta a questa amministrazione, il giorno 15 aprile 1990 verso le ore 10,30, la recluta Leonardo Franco è venuto a diverbio per futili motivi con altro commilitone all'interno dello spaccio truppa della caserma. Al fine di prevenire che il diverbio tra i due giovani degenerasse, sono intervenuti alcuni militari che hanno accompagnato fuori dal locale il Franco in preda a grande agitazione.

Con l'intervento di alcuni ufficiali e sottufficiali il giovane è stato riportato alla calma e accompagnato in infermeria, dove ha avuto un colloquio con il medico e con lo psicologo convenzionato. Successivamente il militare ha telefonato al padre che, allarmato, si è presentato, nel tardo pomeriggio, in caserma, dove è stato trattenuto a colloquio dal comandante del reggimento.

In tale circostanza il titolare dell'unità ha fornito al signor Antonio Franco tutte le informazioni al momento conosciute relative all'episodio, senza sottacerne alcuna.

Verso le ore 18 dello stesso giorno il Franco è stato ricoverato al centro di medicina legale di Chieti dal quale, il giorno successivo, è stato dimesso con 15 giorni di convalescenza.

Da quanto sopra esposto, si deduce che il ricovero del giovane presso la struttura sanitaria militare, alle 18 dello stesso giorno dei fatti, non sia avvenuto «a seguito» della presunta denuncia presentata dal genitore ai carabinieri di Napoli, peraltro mai notificata al comando del reggimento, ma su tempestiva iniziativa delle autorità militari.

Il comandante del reggimento, inoltre, individuati i soggetti coinvolti nella vicenda, tra cui lo stesso Franco, ha comunicato loro le sanzioni disciplinari previste, informando contestualmente dell'accaduto l'autorità giudiziaria militare che ha avviato il procedimento giudiziaio.

Si ritiene che il comandante del reggimento denunciando e perseguendo disciplinarmente tutti i militari coinvolti nell'episodio, fornendo puntualmente e senza riserve le informazioni a lui note al momento al genitore del giovane Franco, abbia agito correttamente dimostrando disponibilità e trasparenza.

Il Ministro della difesa
Scognamiglio Pasini

(14 ottobre 1999)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che la città di Torino e la sua provincia sono state designate dal Comitato olimpico nazionale quale sede candidata ad ospitare i Giochi olimpici invernali del 2006;

tenuto conto che un'altra città italiana, Tarvisio, concorre a sostegno della candidatura di Klagenfurt, in concorrenza con Torino, per ospitare la medesima manifestazione;

considerato che nel momento in cui la città di Torino, la sua provincia, le sue industrie, sue eminenti personalità e il comitato promotore tutto stanno producendo un notevole sforzo che ha già consentito di risalire posizioni ed essere attualmente, a detta dei *mass-media*, in ballottaggio con la città di Sion per aggiudicarsi l'ambita organizzazione dei Giochi, il ministro Ronchi ha ritenuto dimettersi da membro del comitato promotore (a meno di tre mesi dalla decisione finale di Seul), creando gravi difficoltà ed una caduta d'immagine per la candidatura;

visto che a tutt'oggi il Governo italiano non ha ritenuto di pronunciarsi sull'atteggiamento del Ministro nè di evidenziare un sostegno forte alla candidatura olimpica di Torino,

si chiede di conoscere se il Governo intenda sostenere con determinazione l'unica candidatura italiana ai Giochi olimpici invernali del 2006 e quali siano gli atti che intende porre in essere per supportarla.

(4-15314)

(25 maggio 1999)

Risposta. – In relazione all'interrogazione in oggetto, si fa presente che la stessa è stata superata dagli eventi, in quanto, come è noto, i Giochi invernali del 2006 sono stati assegnati alla città di Torino.

Il Ministro per i beni e le attività culturali
Melandri

(11 ottobre 1999)

LAVAGNINI. – *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e delle comunicazioni.* – Premesso:

che in data 1° marzo 1999 la società di telecomunicazioni Wind ha attivato, quale terzo gestore nazionale, un servizio di telefonia mobile installando in zone strategiche della città di Roma gli impianti per la ricezione e la trasmissione di onde radio al fine di realizzare la copertura completa del territorio mediante il sistema tecnologico delle cosiddette cellule radiobase;

che dietro segnalazione di un comitato di cittadini in pari data la ASL RM E ha svolto un sopralluogo in viale delle Milizie, al civico 142, dove insistono alcuni dei suddetti impianti, per verificarne l'impatto ambientale ed i rischi di inquinamento da onde elettromagnetiche;

che analoghe situazioni vengono riscontrate in altri quartieri della città: in viale Parioli, dopo l'installazione di un impianto della Telecom Italia Mobile al civico 72, è in fase di installazione un ulteriore impianto, stavolta della Wind, al civico 74, pertanto a distanza piuttosto ravvicinata; nel quartiere San Lorenzo, in via Tiburtina 150, si riscontrano similitudini nelle circostanze segnalate dagli abitanti, e analogie vi sono anche in zone dei quartieri Montesacro, Colle Salario, Montespaccato, Capannelle, Boccea, Primaporta, Pietralata, Portonaccio, Torrino, Esquilino, Casalbertone, Farnesina, della Vittoria e persino nella zona della via Cassia ai confini della città, dove è operativo un enorme centro di trasmissione della Telecom;

che alle competenti autorità sanitarie pervengono denunce in numero sempre crescente da parte dei cittadini che vivono nelle aree residenziali ove sono posti gli impianti oggetto delle contestazioni, ovvero per segnalarne la presenza a distanze dubbiosamente regolari, dunque nel mancato rispetto delle vigenti disposizioni in materia, vicino ad asili nido, scuole o uffici pubblici;

che, per disposizione del comune di Roma, è consentita l'installazione di nuovi impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni radiofoniche solo dopo la pronuncia della ASL competente per territorio e dell'ISPESL, che debbono effettuare i necessari rilevamenti attinenti alle indagini epidemiologiche, nonchè la previsione dell'obbligo da parte dei gestori di tali servizi, per quanto concerne gli impianti preesistenti, di produrre le documentazioni storiche relative alle previste autorizzazioni,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda assumere per offrire le necessarie garanzie di incolumità della salute pubblica in merito alla vicenda illustrata;

quale sia la situazione dell'impiantistica riferita alla telefonia mobile e radiofonica presente sul territorio nazionale e le iniziative che si intende porre in essere onde evitare il ripetersi di situazioni analoghe

a quelle citate in premessa, soprattutto nei centri urbani ad alta densità abitativa.

(4-14317)

(2 marzo 1999)

LAVAGNINI. – *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e delle comunicazioni.* – Premesso:

che la Costituzione della Repubblica italiana stabilisce il principio giuridico generale rivolto alla tutela della salute pubblica quale obiettivo prioritario dello Stato;

che in data 28 novembre 1996 e 2 marzo 1999 lo scrivente ha presentato due interrogazioni sulla materia dell'inquinamento da onde elettromagnetiche ai Ministri in indirizzo;

che sono sempre più frequenti e determinate le richieste dei cittadini per un intervento concreto dello Stato in materia di salvaguardia dall'esposizione ai campi magnetici di bassa frequenza e, in particolare a quelli provocati dalle installazioni di ripetitori per il servizio radiomobile pubblico;

che detti sistemi tecnologici sono destinati ad aumentare ulteriormente in seguito della liberalizzazione del mercato della telefonia, portando ad incrementare le richieste del nuovo gestore Wind nella sola città di Roma di 250 nuove installazioni alle quali vanno aggiunte quelle degli altri gestori;

che l'impegno del Governo per la ridefinizione della normativa di regolamentazione sulle trasmissioni di bassa frequenza necessita la sospensione di ogni nuova installazione incontrollata di antenne;

che con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri del 14 aprile 1998 era stata varata una prima disciplina della materia, prevedendo le sospensioni delle quali trattasi e la condivisione degli impianti e dei siti destinati ai servizi di telefonia mobile;

che installazioni recanti un impatto ambientale e di inquinamento da onde elettromagnetiche di minore rilevanza, pur mantenendo la copertura territoriale sono possibili mediante il ricorso a nuove tecnologie,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda assumere affinchè siano sospese le installazioni tecnologiche per le telecomunicazioni in bassa frequenza, fino all'approvazione da parte del Governo di una specifica e più incisiva normativa, al fine di tutelare la salute pubblica e ridurre l'impatto ambientale;

se la sopracitata regolamentazione procederebbe a razionalizzare il programma delle nuove installazioni di antenne destinate alle trasmissioni in bassa frequenza, prevedendo i criteri enunciati in premessa.

(4-14881)

(14 aprile 1999)

Risposta (*). – Si risponde congiuntamente ai due atti parlamentari in esame, entro i limiti delle precipue competenze istituzionali.

Le stazioni radio base (SRB) per la telefonia cellulare rientrano fra le «sorgenti» di campi elettromagnetici ad alta frequenza (come pure i ripetitori radiotelevisivi e le apparecchiature radar, anch'essi in grado di generare campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

Tali stazioni radio base sono costituite da antenne direzionali installate su tralicci e/o pali metallici.

In molti casi questi sostegni sono situati su edifici.

Com'è noto, ogni chiamata telefonica verso un telefono mobile è trasmessa mediante la stazione radio base nello stesso modo in cui sono trasmesse le chiamate telefoniche convenzionali.

A sua volta, la SRB trasmette al telefono mobile la comunicazione attraverso segnali radio su distanze che possono variare da pochi metri a molte miglia.

Nella SRB uno o più trasmettitori e ricevitori sono collegati ad una o più antenne.

Gli attuali sistemi di telefonia mobile funzionano a frequenze tra 800 e 1.800 MHz.

Queste frequenze cadono nell'intervallo tra 1 MHz e 10 GHz (1GHz = 1.000 MHz).

In particolare, risulta attorno ai 900 MHz la banda di frequenza attualmente utilizzata per la telefonia cellulare nel nostro paese.

Come poc'anzi ricordato, le antenne delle SRB sono direzionali, con il massimo di irradiazione in direzione orizzontale e il minimo in direzione verticale.

Per assicurare una buona trasmissione, mantenendo bassa la potenza irradiata, l'energia a microonde emessa è in larga misura contenuta in un cono di irradiazione piuttosto stretta (inferiore a 10º) che, nelle immediate vicinanze dell'antenna, deve essere quanto più possibile libero da ostacoli.

Nel caso di antenne installate su edifici, ciò implica che questi ultimi si trovino in ombra rispetto al cono entro cui è distribuita la massima parte dell'energia emessa e che il livello di campo elettromagnetico nelle abitazioni sottostanti non venga apprezzabilmente alterato dalla presenza dell'antenna stessa.

Le antenne delle SRB a radiofrequenza (RF) sono strette e lunghe circa 1 metro.

Diverse antenne di questo tipo sono montate su tralicci alti generalmente da 15 a 50 metri, o su edifici.

Come ricordato dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in un documento redatto nel maggio 1998, ora disponibile anche nella rete «Internet» (sito www.who.ch/peh-emf), ciascuna di queste an-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

tenne produce un fascio di RF confinato, quasi a «spot», e pressoché parallelo al suolo.

A causa della piccola dispersione verticale del fascio, l'intensità del campo RF al suolo, direttamente sotto l'antenna, è bassa e diminuisce rapidamente allontanandosi dall'antenna.

A tutte le distanze, i livelli al suolo dei campi RF generati dalle stazioni radio base sono largamente entro le linee guida internazionali per l'esposizione della popolazione a RF.

Inoltre, poiché le antenne montate sui lati degli edifici dirigono la loro potenza verso l'esterno, le persone all'interno non risultano molto esposte.

In effetti, a causa delle basse potenze emesse e delle peculiari condizioni di irradiazione delle antenne, le esposizioni ai campi elettromagnetici attribuiti alle SRB non soltanto appaiono di gran lunga meno rilevanti di quelle scaturite dall'impiego del telefono cellulare, ma non si discostano molto dal «fondo urbano di radiazione elettromagnetica» già a poche decine di metri di distanza dalle antenne.

Al riguardo, l'Istituto, superiore di sanità ha inteso sottolineare che non sussistono, al momento attuale, elementi e dati per ritenere pericolose per la salute le emissioni di radiazione elettromagnetica sprigionate dalle antenne delle SRB.

Infatti, i livelli dei campi elettromagnetici a cui viene esposta la popolazione a seguito dell'installazione di tali antenne per i sistemi di telefonia cellulare consentono di escludere qualsiasi ipotesi di rischio derivante da esposizione acuta.

Inoltre, non esistono evidenze scientifiche concernenti effetti sanitari a lungo termine causati da esposizione cronica.

In particolare, occorre precisare che gli studi e le ricerche finora compiuti non hanno dimostrato alcuna «correlazione» tra esposizione elettromagnetica ed insorgenza di neoplasie.

La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed all'individuazione delle relative misure di protezione dei lavoratori e della popolazione viene costantemente seguita dall'Istituto superiore di sanità (ISS) e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

Tale problematica ha costituito, appunto, l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte di ISS ed ISPESL.

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti), sia su base probabilistica o stocastica (effetti

a medio – lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l'esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non è in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati forniti da isolati studi esplorativi.

Un'analoga eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati – per numero, qualità, consistenza, potenza statistica – insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli «obiettivi di qualità» da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz, campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela (fondato sul cosiddetto principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente *in itinere*, raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione mondiale della, sanità «uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità».

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla raccomandazione dell'Unione europea inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

I valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz sono attualmente stabiliti dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 («Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana»).

Il Regolamento prevede ulteriori misure di cautela ed obiettivi di qualità che si concretizzano con l'indicazione di valori di esposizione del campo elettrico e magnetico sensibilmente più bassi in corrispondenza di edifici adibiti «... a permanenze non inferiori a quattro ore...» (articolo 4, comma 2).

Il decreto ministeriale in questione ha attribuito alle regioni ed alle province autonome il compito di disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione e di individuare le modalità ed i tempi di esecuzione delle eventuali azioni di risanamento.

Inoltre, è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge – quadro di iniziativa governativa n. 4816, concernente la tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico, in cui vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzione dell'esposizione di tali sorgenti inquinanti, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi

di qualità, al fine di garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Per completezza, in ordine alla installazione di antenne per telefonia sui terrazzi di alcuni edifici ubicati in distinti quartieri di Roma, si precisa che, come ricordato dall'onorevole interrogante, in esito all'accordo intercorso in data 11 dicembre 1998 fra il comune di Roma, le ASL cittadine, la regione Lazio e l'ISPESL, ciascuna stazione radio base per la telefonia cellulare dev'essere adeguatamente esaminata e valutata entro un anno dalle domande di installazione presentate dalle società interessate.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
Bettoni Brandani

(14 ottobre 1999)

MANIERI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Considerato che le disposizioni del decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646 che prevedono, tra l'altro, all'articolo 12 l'utilizzazione di militari di leva residenti, per le iniziative di ripristino ed intervento nelle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 1994, abbattutisi in alcune regioni del nostro paese, tra queste la Puglia, cesseranno la loro operatività il 31 dicembre 1998;

tenuto conto che le necessità che sono state alla base della normativa in questione permangono tutt'ora e, pertanto, il venir meno della utilizzazione dei giovani residenti in servizio militare di leva determinerebbe difficoltà e disagi che non possono essere rimossi con altri strumenti,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga utile ed urgente, che venga procrastinato il termine di operatività delle norme e dei connessi effetti in analogia con quanto avvenuto già in occasione della pregressa scadenza.

(4-13064)

(12 novembre 1998)

Risposta. – L'ipotesi prospettata nell'interrogazione di poter utilizzare i militari di leva residenti per le iniziative di ripristino e intervento nelle zone del nostro paese colpite da eccezionali avversità atmosferiche e dagli aventi alluvionati del 1994 oltre il termine temporale del 31 dicembre 1998 previsto dalla legge 24 dicembre 1994, n. 646, sebbene comprensibile, non è accoglibile stante la difficile situazione dell'arruolamento del personale di leva per soddisfare le esigenze operative delle forze armate.

Infatti, la legge 3 agosto 1998, n. 267, ha previsto per i giovani residenti nei comuni campani recentemente alluvionati la possibilità di differire la propria chiamata alle armi o la prestazione del servizio civi-

le fino al 31 dicembre 2000, di essere impiegati presso strutture dello Stato in attività connesse agli interventi di ricostruzione e ripristino o in enti militari prossimi alla sede di residenza, nonchè di essere dispensati nel caso di ordinanze di sgombero emanate per le proprie abitazioni. Il disposto ha contestualmente esteso anche per il 1998 i benefici, analoghi a quelli sopra indicati, già concessi per il 1996 e 1997 ai giovani residenti nelle province interessate dagli eventi calamitosi del giugno 1996 (Lucca, Massa Carrara, Udine, Pordenone).

Dette disposizioni normative hanno contribuito al depauperamento del contingente di leva per il 1998 di circa 14.000 giovani e hanno determinato – congiuntamente all'incremento del fenomeno dell'obiezione di coscienza, al decremento demografico ed alle note difficoltà di assegnazione del personale entro i 100 chilometri dalla località di residenza – l'impossibilità in alcuni momenti di soddisfare le esigenze quantitative programmate e in generale la necessità di incorporare personale parzialmente adeguato sotto il profilo qualitativo e comunque meno idoneo di quello arruolato nel 1997.

Inoltre, si osserva che per la chiamata alle armi nel 1999 sono disponibili oltre 13.000 cittadini in meno rispetto a quelli dell'anno precedente e che l'approvazione della nuova legge sull'obiezione di coscienza (legge n. 230 del 1998), nonchè la priorità data all'arruolamento di giovani di leva nelle forze di polizia, hanno prodotto e produrranno sempre maggiori diminuizioni delle risorse disponibili per le Forze armate.

A ciò si aggiunga che altre contrazioni delle disponibilità di giovani militari stanno derivando dall'entrata in vigore, il 31 dicembre scorso, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 504, che ha rivisitato tutta la materia dei ritardi, rinvii e dispense al servizio di leva e sostanzialmente ha lasciato al cittadino la scelta del momento per sottoporsi alla visita di leva.

Dalle considerazioni sopra riportate emerge l'impossibilità di poter soddisfare quanto auspicato nell'interrogazione, derivante da un insieme di fattori di carattere oggettivo, imposti dalle recenti normative in materia di leva, e non da una discrezionalità della Difesa.

Il Ministro della difesa
Scognamiglio Pasini

(14 ottobre 1999)

MICELE, MIGNONE, GRUOSSO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che le Poste italiane hanno di recente istituito il servizio di «posta prioritaria» che consente la consegna della corrispondenza nelle 24 ore successive alla spedizione;

che il suddetto servizio, secondo quanto comunica la segreteria regionale della SLC-CGIL di Basilicata, non sarà attivato nelle zone del Melfese e del Lagonegrese-Senisese in provincia di Potenza, con una evidente penalizzazione dell'utenza lucana,

si chiede di conoscere quali siano le ragioni che impediscono il funzionamento del servizio nell'intero territorio della provincia di Potenza e quali iniziative si intenda assumere per superare eventuali ostacoli.

(4-15620)

(23 giugno 1999)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che la predetta società, interessata in merito a quanto rappresentato, ha comunicato che le zone menzionate nell'interrogazione sono regolarmente servite dal neoistituito servizio prioritario e che in tutta la provincia di Potenza, in linea con i risultati ottenuti in tutto il territorio nazionale, sono stati rispettati i tempi di recapito previsti.

Il Ministro delle comunicazioni
Cardinale

(14 ottobre 1999)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e delle comunicazioni.* – Premesso:

che è in corso di celebrazione avanti la corte d'assise di Roma il procedimento penale per l'omicidio della studentessa Marta Russo che, come è stato autorevolmente affermato, è «nel pieno di una bufera mediologica: nastri audio tagliati, ritrattazioni filmate in segreto, interrogatori inquietanti»;

che Rai-Tre in tale notorio e inquietante scenario, ha mandato in onda venerdì 18 settembre, ore 20,45, «Un giorno in Pretura» dedicato all'interrogatorio degli imputati, malgrado la richiesta inoltrata tempestivamente dall'interrogante al direttore della Terza rete e al presidente della commissione di vigilanza per sospendere la trasmissione dello «special» che si appalesava assolutamente inopportuno, poichè, prospettandosi come uno spettacolo di parte, costituiva grave interferenza nel corretto svolgimento del processo tenuto anche conto della presenza di giudici popolari nella composizione della corte d'assise,

si chiede di sapere:

se non si ritenga grave e censurabile che vengano mandate in onda servizi su procedimenti penali in corso di svolgimento dibattimentale;

se, in particolare, il non avere sospeso la trasmissione sull'omicidio Marta Russo, considerato che tale procedimento si trova appena all'inizio di un difficile dibattimento, non si ritenga che costituisca possibile condizionamento in considerazione del complesso e insistito montaggio di immagini costituito da primi piani, forse, per spiare dettagli sui gesti degli imputati e dei loro congiunti e tenuto conto che una trasmissione televisiva siffatta ubbidisce più alle esigenze dello spettacolo che a quelle della giustizia;

quali iniziative si intenda prendere per evitare che simili casi di ripropongano.

(4-12449)

(23 settembre 1998)

Risposta. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri, si ritiene opportuno sottolineare che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Si deve, altresì, precisare che la valutazione sottesa all'autorizzazione delle imprese audiovisive dei dibattimenti esula dalla competenza del Governo, essendo rimessa in via esclusiva al presidente del collegio giudicante, che la effettua con le modalità ed i limiti di0 cui all'articolo 147 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Al fine, tuttavia, di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la concessionaria RAI la quale ha comunicato che, nel caso Marta Russo, divenuto di grande interesse nazionale, tutti i giornali e i telegiornali hanno dedicato ampi servizi per svolgere legittimamente il diritto-dovere fondamentale di informare l'opinione pubblica.

La società ha inoltre riferito che il programma «Un giorno in pretura», che, come suo costume, racconta i fatti processuali senza alcuna mediazione, si è avvalso dello stesso diritto rilevando peraltro che il processo in questione, alla data del 18 settembre 1998, era già in fase molto avanzata del dibattimento, dopo 23 udienze e la deposizione della gran parte dei testimoni.

Riguardo alle immagini trasmesse, la RAI ha osservato che, mentre è stata rispettata scrupolosamente ogni richiesta di non mostrare i volti di testimoni o imputati, non si poteva prescindere dai volti degli altri

soggetti presenti in aula dovendo fare informazione con il mezzo televisivo.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(14 ottobre 1999)

MORO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che lungo la strada statale n. 52-*bis* in territorio del comune di Paluzza (Udine) in località «Enfretors» l'ANAS ha provveduto a restringere la carreggiata all'altezza del ponticello realizzato per il superamento del vallo anticarro;

che il restringimento della carreggiata avviene in un tratto di strada pericoloso sia per quanti percorrono la strada verso l'Austria (dopo una curva accentuata) che per quanti provengono dall'Austria (dopo un rettilineo in discesa seguito da una curva);

che tale strozzatura del traffico determina il formarsi di lunghe code soprattutto nei fine settimana e nelle ore di punta per quanti si dirigono a Tolmezzo per ragioni di lavoro;

che dopo il grave incidente avvenuto nella galleria dei Tauri in territorio austriaco lungo l'autostrada Salisburgo-Tarvisio il traffico si `e riversato nella viabilità ordinaria ed in modo particolare lungo la strada statale n. 52-*bis* di Passo Monte Croce Carnico che costituisce la via più breve per raggiungere le località turistiche dell'Adriatico per il traffico proveniente dal Nord-Europa;

che all'infuori del restringimento della carreggiata non si notano attività tali da far presupporre la rimozione delle cause che hanno determinato l'assunzione dei provvedimenti;

che il notevole incremento del traffico non fa che aumentare la situazione di pericolo ed il verificarsi di incidenti,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che hanno determinato il restringimento della carreggiata in corrispondenza del ponticello;

quali siano i provvedimenti che si intende attuare per rimuovere tali cause;

i tempi necessari pre ristabilire condizioni normali di percorribilità della strada statale tenuto conto dell'aumento del traffico nell'imminente stagione estiva anche in considerazione dell'utilizzo di tale arteria quale viabilità alternativa per la chiusura della viabilità principale in territorio austriaco.

(4-15500)

(15 giugno 1999)

RISPOSTA. – In relazione al problema posto nell'atto di sindacato ispettivo in oggetto evidenziato si rappresenta che il compartimento ANAS per il Friuli-Venezia Giulia, competente per territorio, ha istituito il restringimento del ponticello in legno del vallo anticarro, lungo la statale n. 52-*bis*, per limitare il degrado della pavimentazione, avendo constatato che il passaggio contemporaneo di due flussi veicolari aggravava lo stato d'usura della stessa.

Si rappresenta, infine, che i lavori di rifacimento della pavimentazione sono stati ultimati il 23 settembre 1999.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(11 ottobre 1999)

MORO, ROSSI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che l'ANAS (fattura n. 0002511 del 18 novembre 1998) ha inviato alla ditta Arisol snc di Morandi Patrizia &ÀC., con sede in via Gladegne 2, Cercivento (Udine), il bollettino di conto corrente per il pagamento dell'importo di lire 2.273.268 di cui lire 1.893.848 per il canone di concessione, lire 378.770 per IVA e lire 650 di spese;

che si tratta del canone di concessione per un accesso esistente lungo la strada statale n. 465 in provincia di Udine alla progressiva chilometrica 47+800 della estensione di metri lineari 6,50 per l'accesso carraio e metri lineari 1,50 per l'accesso pedonale per una estensione, compresi gli inviti, di metri lineari 16,30, attivato nel 1996 e per il quale è stato pagato nel corso dello stesso anno l'importo di lire 901.471;

che con provvedimento del 4 agosto 1998 dell'Azienda nazionale per le strade (*Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 21 agosto 1998) è stato fissato nel 150 per cento l'aumento massimo di adeguamento del canone attualmente dovuto;

che in sede di applicazione l'ANAS ha applicato l'aumento nella misura massima consentita;

che il disciplinare di concessione contiene altresì una serie di obblighi a carico del concessionario quali, per esempio, l'esecuzione e manutenzione di un manto protettivo in conglomerato cementizio o bituminoso nella zona di imbocco per l'accesso e per un tratto di almeno metri lineari 50, dall'imbocco della diramazione;

che in considerazione della pluralità di accessi esistenti lungo le strade statali con i pagamenti di tali canoni e con gli obblighi assunti con la firma del disciplinare dovrebbero essere garantite opere di manutenzione sia ordinaria che straordinaria ben più cospicue rispetto a quelle che normalmente vengono realizzate,

si chiede di sapere se i Ministri interrogati non ritengano di rendere noti i seguenti elementi:

i nominativi ed i relativi importi delle ditte a cui è stata inviata la richiesta di pagamento del canone suddivisi per le strade statali nn. 52, 52-*bis* e 465 (in provincia di Udine);

quale destinazione abbiano i fondi incamerati;

se i canoni siano dovuti anche per gli accessi alle strade statali all'interno dei centri abitati;

quali siano gli enti che usufruiscono dell'esenzione;

se esista una ripartizione territoriale dei proventi che tenga conto dell'area di provenienza;

a quando risalga l'ultimo adeguamento;

quali siano gli strumenti posti in essere per le ditte che non hanno fatto alcuna richiesta e che utilizzano normalmente gli accessi.

(4-13687

(20 gennaio 1999)

Risposta. – In merito all'interrogazione in oggetto si fa preliminarmente presente che l'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto che le entrate proprie dell'ANAS fossero adeguate entro il 31 dicembre 1998 ai criteri previsti dal nuovo codice della strada, indicati dall'articolo 27, comma 8, rappresentati dai vincoli e pesi che derivano alla strada, dal valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione e concessione e dal vantaggio che l'utente ne ricava.

In base alla citata legge n. 449 del 1997 il canone non è più inteso come un tributo ma come corrispettivo e, quindi, deve tener conto del valore economico della concessione sotto il duplice aspetto del vataggio del singolo e del valore della prestazione di servizio al privato. La *ratio* della legge si fonda sulla necessità di valorizzare il potenziale economico dei beni demaniali secondo uno orientamento ormai consolidato in materia e recepito in numerose normative aventi ad oggetto l'utilizzo da parte dei privati dei beni demaniali.

Si segnala, infine, che la misura delle somme dovute dai privati per concessioni e/o autorizzazioni d'uso delle strade e delle loro pertinenze è rimasta invariata dal 1990 e che, per altre tipologie, gli importi dei canoni risalgono ad epoche anche più remote (canoni relativi ad impianti elettrici sotterranei, invariati dal 1948).

Relativamente agli specifici quesiti posti, l'ANAS ha comunicato di aver inoltrato la richiesta di pagamento dei canoni aggiornati a tutte le ditte titolari di concessione o autorizzazione per attraversamenti, pubblicità, accessi sul territorio nazionale e ha fatto presente che i fondi incamerati costituiscono entrate proprie dell'ente in base alla legge istitutiva, così come previsto dalle norme già vigenti per la soppressa azienda autonoma.

Per quanto attiene alla corresponsione del canone per gli accessi all'interno dei centri abitati, si precisa che i canoni relativi agli accessi insistenti su traverse interne a centri abitati vengono introitati dai comuni con decorrenza al 1° gennaio successivo alla data del verbale di con-

segna del tratto di strada statale. La semplice delimitazione di un centro urbano effettuata con delibera comunale non costituisce, quindi, titolo sufficiente per il passaggio dell'asse viario alla competenza comunale che, invece, avviene a seguito di «verbale di consegna», atto questo che viene sottoscritto da entrambe le parti interessate (ANAS-comune), al fine di regolamentare la gestione di tutte le situazioni passive ed attive riguardanti il tratto di strada attraversante il centro abitato.

Relativamente ad eventuali esenzioni l'ente fa presente che le disposizioni di cui al titolo II, capo I del codice della strada, regolanti tutti gli atti e le opere insistenti sulle strade e sulle pertinenze stradali, sono rivolte alla generalità degli utenti senza alcuna eccasione nè previsione di esenzione, ponendo, fra l'altro, il principio della necessità della preventiva autorizzazione e concessione, individuando la procedura e le formalità necessarie, le sanzioni amministrative e quelle accessorie nei confronti dei soggetti inadempienti. Dette disposizioni prevedono, in particolare, una sanzione amministrativa principale (pecuniaria) ed una accessoria relativa all'obbligo del ripristino dei luoghi.

In particolare, per corrispondere all'ultimo quesito formulato, il procedimento adottato nell'applicazione delle summenzionate disposizioni ha inizio con un verbale di contestazione redatto dall'agente accertatore dell'ANAS che abbia individuato la situazione di abusività

Il destinatario del verbale dispone, quindi, di sessanta giorni per proporre davanti al prefetto ricorso avverso al verbale che costituisce titolo per l'applicazione sia della sanzione pecunaria che di quella accessoria.

Nel caso di mancato ricorso, l'ANAS trasmette copia del verbale al prefetto per l'emissione, entro trenta giorni, dell'ordinanza di ripristino dei luoghi da eseguire entro un fissato termine.

L'ANAS è competente al controllo dell'esecuzione delle opere di ripristino e ne deve dare comunicazione al prefetto anche in caso di inadempimento del trasgressore, nel qual caso l'autorità prefettizia incarica lo stesso ente di effettuare direttamente i lavori necessari.

Infine si segnala che, in caso di situazioni costituenti immediato pericolo per la circolazione, l'ente è abilitato a trasmettere immediatamente il verbale di contestazione al prefetto, il quale può disporre l'intervento diretto dell'ANAS nei lavori di ripristino dei luoghi.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
BARGONE

(4 ottobre 1999)

PALOMBO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, con nota del Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale Affari civili del 23 marzo 1990, protocollo 6/1383/RM, si esprime-

va parere favorevole alla costruzione di un nuovo edificio per la sede distaccata della pretura ubicata in Genzano di Roma;

che tale opera è stata finanziata con mutuo ventennale della Cassa depositi e prestiti al saggio di interesse del 9 per cento per una cifra di lire 3.750.000.000 a carico del Ministero del tesoro;

che l'edificio, che è stato ultimato da oltre un anno, risulta inutilizzato anche per la sopravvenuta emanazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante «Norme in materia di istituzione del giudice unico» che prevede la soppressione della sede giudiziaria di Genzano di Roma,

si chiede di sapere quale sia l'utilizzo che si intende fare di una struttura di 3.000 metri quadrati, con abitazione del custode, con parcheggi interni ed esterni, sale ed uffici per lo svolgimento dell'attività amministrativa e giudiziaria, realizzata con le più moderne concezioni tecniche ed il cui costo grava sui contribuenti italiani.

(4-13194)

(24 novembre 1998)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, assunte le necessarie informazioni presso la competente articolazione ministeriale, si comunica quanto segue.

L'orientamento di questo Ministero, già espresso in via generale con le circolari del 1° giugno 1999 e dell'11 giugno 1999 indirizzate a tutte le corti d'appello, esprime una preferenza circa l'utilizzazione degli immobili, già sedi delle sezioni distaccate di pretura soppresse in virtù dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 51 del 1998, per l'allocazione dell'ufficio del giudice di pace della stessa sede, laddove il trasferimento comporti un'economia di spesa (ad esempio dismissione di un edificio preso in locazione da privati con conseguente oneroso pagamento di canone) ovvero una più funzionale e conveniente sistemazione di quell'ufficio giudiziario.

Nel caso di Genzano l'espresso orientamento trova il favore sia dell'ufficio del giudice di pace che del comune, che ha richiesto a questo Ministero il nulla osta al trasferimento ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 392 del 1941.

Si fa infine presente che il presidente del tribunale e il presidente del consiglio dell'ordine di Velletri hanno recentemente rappresentato l'opportunità di utilizzare i locali dell'ex pretura di Genzano di Roma per la sezione stralcio di quel tribunale in applicazione dell'articolo 45 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. La proposta, ove venisse formalizzata, verrà esaminata rapidamente e se sussisteranno le condizioni di legge verrà accolta.

Il Ministro della giustizia
Diliberto

(5 ottobre 1999)

PASTORE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1997, indica i nuovi titoli che prevedono la dispensa dal servizio di leva qualora si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione;

che l'articolo 7, comma 3, lettera *b),* del suddetto decreto prevede che può essere dispensato dal servizio di leva «il responsabile diretto e determinante della conduzione d'impresa o di attività economica da almeno due anni ovvero di impresa o attività economica avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditorialità giovanile e al lavoro autonomo, semprechè con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico-amministrativa dell'azienda o dell'attività»;

che il limite dei due anni di conduzione d'impresa o di altra attività economica per ottenere la dispensa dalla leva appare molto restrittivo e arbitrario, se si considera che già dopo un anno un'attività imprenditoriale potrebbe gravemente soffrire di una eventuale assenza del conduttore;

che in base all'articolo 7, comma 3, la concessione della dispensa dal servizio di leva è prevista soltanto «qualora si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione», ovvero circostanze casuali che rendono tale dispensa eventuale e discrezionale e non subordinata a criteri oggettivi;

che tale circostanza determina l'evidente penalizzazione degli obiettori di coscienza che intendano presentare domanda di dispensa dal servizio civile in qualità di giovani imprenditori, in quanto è assolutamente improbabile che si verifichino «eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione» degli obiettori;

che molti giovani intraprendono attività imprenditoriali aiutati dalle famiglie d'origine senza che siano riusciti a beneficiare del sostegno di legge nazionali o incentivazioni all'imprenditorialità giovanile e non si comprende perchè dovrebbero essere penalizzati rispetto agli altri, soprattutto in un paese, qual è il nostro, che vive una così grave e prolungata crisi occupazionale;

che, come già discusso in Commissione difesa del Senato a proposito della norma sull'obiezione di coscienza, un obiettore totale può evitare il servizio di leva pagando solo una sanzione pecuniaria che dovrebbe essere non superiore ad una multa di 4 milioni e mezzo di lire;

che strumentalizzando tale procedura un giovane imprenditore potrebbe trovare conveniente subire la sanzione suddetta, piuttosto che la grave perdita economica dovuta alla temporanea cessazione dell'attività,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopraesposti e se non ritenga di intraprendere qualunque iniziativa,

anche legislativa, per porre rimedio ad una situazione estremamente grave per i giovani imprenditori.

(4-12729)

(9 ottobre 1998)

Risposta. – L'articolo 7 della legge n. 504 del 1997, oltre a definire al comma 1 i casi in cui i giovani hanno diritto, a richiesta, alla dispensa dalla ferma di leva, prevede al successivo comma 3 ulteriori ipotesi, per le quali si può ottenere la dispensa qualora si prevedano eccedenze rispetto alle esigenze di incorporazione.

In quest'ultima situazione non si può affermare che il provvedimento di dispensa assuma connotazioni «non oggettive» dal momento che, verificatesi le eccedenze e sussistendo le condizioni elencate al comma 3, la concessione della stessa diventa atto obbligatorio per l'amministrazione ed un diritto per il reclutando.

Per quanto attiene, invece, al requisito della durata biennale dell'attività imprenditoriale o economica, si tratta di precisa scelta legislativa finalizzata a scoraggiare la costituzione di attività fittizie, da parte di giovani che intendano sottrarsi agli obblighi di leva.

Circa il riferimento alla legge 8 luglio 1998, n. 230, sull'obiezione di coscienza, che prevede all'articolo 14, comma 5, l'esonero dal servizio militare per coloro che si siano rifiutati di prestarlo «quando abbiano espiato per il suddetto rifiuto la pena della reclusione», si pone il problema della valenza della possibile commutazione della pena in sanzione pecuniaria di modesta entità.

Tale possibilità appare peraltro insindacabile, investendo direttamente l'autorità giudicante la quale ha inteso, nei casi indicati, applicare un principio di carattere generale dell'ordinamento giuridico, consistente nella necessaria gradualità della sanzione da irrogarsi in fattispecie penali non rilevanti.

Infine, atteso che la legge sull'obiezione di coscienza è scaturita da un ampio e approfondito dibattito fra le forze politiche e quale elemento di sintesi del confronto dialettico, si ritiene opportuno affidare alla volontà delle assemblee parlamentari eventuali iniziative sulla materia.

Il Ministro della difesa
Scognamiglio Pasini

(14 ottobre 1999)

PEDRIZZI. – *Al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'Associazione laica famiglie in difficoltà (ALFID), operante a Trento, fornisce specifica consulenza sui problemi della famiglia, con lo scopo dichiarato di «aiutare gli interessati a chiarire i problemi profondi del loro rapporto di coppia»;

che, di recente, sono state manifestate perplessità circa l'operato della predetta Associazione, anche a seguito dell'omicidio-suicidio di una coppia di coniugi assistiti dall'ALFID;

che l'episodio, riportato dalla stampa locale («L'Adige» del 17 gennaio 1999), ha suscitato le proteste di una parte dell'opinione pubblica nei confronti della predetta Associazione;

che da una lettera pubblicata su «L'Adige» del 19 gennaio 1999, dal titolo «Perplessità sull'ALFID», si è appreso del suicidio di un anziano utente dell'ALFID, avvenuto nel 1995;

che numerosi interrogativi sono stati posti, in particolare, sulla figura del «mediatore familiare», considerato che, in base a quanto appreso, quella del mediatore non costituirebbe una nuova figura professionale; il suo obiettivo non sarebbe quello di riunire una coppia in crisi, la cui separazione viene anzi considerata un dato di fatto;

che in una certa percentuale di casi la mediazione non è consigliabile; molti studiosi riterrebbero opportuno che tale competenza venisse eventualmente esercitata dagli psicologi, dagli assistenti sociali e dagli psicoterapeuti;

che dal sopracitato articolo pubblicato dall'«Adige» il 17 gennaio 1999 si apprende che i mediatori familiari dell'ALFID perseguono, a loro dire, «come primo passo la riconciliazione: intervengono cioè all'interno del rapporto, come dimostra anche il fatto che si permettono di ripetere spesso proposizioni da psicologo come questa: «Non la ami perché la tratti male, però la vuoi perché non vuoi vivere senza di lei, perché perdi la faccia davanti agli amici...»,

l'interrogante chiede di sapere:

se quanto denunciato da utenti dell'ALFID e i fatti riportati dalla cronaca rispondano al vero;

se non si ritenga di dover adottare opportune iniziative volte a verificare quanto accaduto e a individuare eventuali responsabilità;

se non si ritenga di dover accertare la correttezza dell'attività dell'ALFID e di analoghe associazioni del settore che operano sul nostro territorio, controllando la validità della figura del «mediatore familiare», al fine di precisarne gli obiettivi e la collocazione, anche nel rispetto di altre professioni già da tempo consolidate.

(4-15004)

(23 aprile 1999)

Risposta. – L'associazione ALFID (Associzione laica famiglie in difficoltà) è stata istituita il 28 luglio 1982 ed è finanziata dalla provincia autonoma di Trento, ai sensi della legge provinciale n. 35 del 1983 recante «Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione».

Da elementi assunti presso il comune di Trento si evince che l'amministrazione comunale, pur non intervenendo con contributi a favore della detta associazione, le ha comunque concesso in comodato un al-

loggio di proprietà comunale, situato a Gardolo, in via Soprassasso, da destinare all'ospitalità di persone sole, in difficoltà per problemi familiari e in attesa di soluzioni abitative più stabili.

L'attività svolta dall'ALFID, su finanziamento provinciale, è sottoposta a periodica verifica da parte di funzionari provinciali e soggetta a valutazione della commissione prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 35 del 1983.

Tale commissione è composta da due funzionari del servizio attività socio-assistenziali della provincia, rispettivamente con funzioni di presidente e di segretario, da un assistente sociale della provincia e da cinque responsabili delle associazioni del privato sociale, esperti in materia.

Dagli atti acquisiti presso il Dipartimento per gli affari sociali non risulta che la predetta commissione abbia mai espresso critiche sull'operato dell'associazione, tanto che i finanziamenti provinciali vengono tuttora erogati; al contrario, si sono avuti, frequentemente, riscontri positivi in ordine alla correttezza ed all'utilità dell'opera prestata dall'associazione nel campo sociale.

La tipologia di utenza seguita dall'ALFID riguarda cittadini soli o con figli, in situazione di disagio per problematiche personali, socio-culturali e legali, connesse alla separazione o al divorzio; nei loro confronti l'associazione affronta la tematica nella globalità delle sue componenti, con specifica attenzione alla tutela dei minori.

L'ALFID si avvale di operatori ed operatrici che hanno seguito corsi biennali di formazione per mediatori familiari attraverso una specifica preparazione teorico-pratica, con relativa supervisione di analisi della pratica presso l'associazione GEA (Genitori ancora) con sede a Milano.

L'asessorato alle politiche sociali del comune di Trento ha fatto presente a questo Dipartimento che, in assenza di operatori pubblici preparati a praticare la mediazione familiare, quella stessa amministrazione ha invitato i propri utenti, in difficoltà familiare ed economica, a riferirsi all'ALFID che ha puntualmente offerto un servizio esaustivo ed assolutamente gratuito.

Infine, per ciò che concerne la figura del mediatore familiare, essa non trova, a tutt'oggi, un riconoscimento nel nostro ordinamento, anche se la valenza di tale figura è emersa con vigore durante i lavori della Commissione giustizia della Camera dei deputati, ed è quindi opportuno, come del resto ogni iniziativa non regolamentata dalla legge, che essa trovi soluzione e confronto nel contesto del dibattito parlamentare.

Il Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale

TURCO

(19 ottobre 1999)

PETTINATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il parlamento e ai Ministri delle finanze e della difesa.* – Premesso:

che da più parti in Italia esiste un movimento di opinione pubblica fermamente contrario alle spese militari, il quale intende annualmente esercitare l'obiezione fiscale; si veda in particolare il caso del signor Giancarlo Consoli, il quale aveva optato per l'obiezione fiscale relativamente alle imposte ILOR ed IRPEF dell'anno 1987, versandole al Fondo per la pace e Movimento non violento, a cui è stata notificata in data 7 marzo 1994 la cartella esattoriale n. 55357798 emessa dall'esattoria comunale del comune di Catania in cui veniva contestato il mancato versamento all'erario delle due imposte sopra citate;

che l'articolo 21 della Costituzione sancisce la libertà di manifestare il proprio pensiero, non solo a livello di propaganda per la pace universale, la non violenza e quindi l'ammissibilità dell'obiezione di coscienza (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 27 febbraio 1973), ma garantisce anche la libertà di manifestazione del pensiero attraverso strumenti di critica tanto sotto il profilo strutturale che sotto quello funzionale onde assicurare, in una libera dialettica di idee, l'adeguamento delle istituzioni vigenti ai mutamenti intervenuti nella coscienza sociale (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 30 gennaio 1974),

si chiede di sapere:

se non si ritenga sproporzionata l'attivazione di un procedimento da parte dell'amministrazione finanziaria in relazione a somme irrisorie come quella del caso sopra citato ed in relazione alla nobiltà della decisione assunta ed al diritto dei cittadini di rifiutarsi di finanziare atti e spese di guerra;

se non si ritenga opportuno un intervento volto a regolamentare, tenuto conto anche della esistenza di iniziative legislative in materia, una problematica così avvertita in qualificati settori dell'opinione pubblica, nonché a sancire il diritto al dissenso per chi adempia comunque in pieno ai propri obblighi tributari.

(4-15153)

(6 maggio 1999)

Risposta. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante chiede che il comportamento di obiezione fiscale tenuto dal signor Giancarlo Consoli, il quale avrebbe effettuato versamenti corrispondenti alle imposte IRPEF ed ILOR dovute per l'anno 1987 a favore del «Fondo per la pace e movimento non violento» venga riconsiderato alla luce dei principi costituzionali di libertà di manifestazione del pensiero e della ammissibilità dell'obiezione di coscienza che renderebbero sproporzionata l'attivazione del procedimento di riscossione del debito di imposta, già avviato attraverso l'emanazione di cartella esattoriale.

Al riguardo si rileva che, a norma dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, l'amministrazione finanziaria procede alla liquidazione delle imposte dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti.

In tale fase vengono rilevati gli omessi o carenti versamenti delle imposte dichiarate o di quelle risultanti dal controllo formale delle dichiarazione dei redditi.

Le somme risultanti ancora dovute, unitamente ai relativi interessi ed eventuali sanzioni, sono iscritte a ruolo e riscosse dai competenti concessionari mediante la notifica di cartelle di pagamento e le successive procedure coattive in caso di mancato pagamento nei termini prescritti.

Ciò posto, deve ritenersi pienamente legittima l'attività posta in essere dall'amministrazione finanziaria per riscuotere le imposte dichiarate e non pagate dagli aderenti al «movimento di opinione pubblica contrario alle spese militari»; infatti le disposizioni vigenti non riconoscono l'«obiezione fiscale» e la relativa scelta esercitata con il versamento delle somme dovute a titolo di IRPEF e di ILOR al Fondo per la pace e movimento non violento.

Né può condividersi la conformità del comportamento in argomento ai principi recati dalla Carta costituzionale che, come è noto, agli articoli 23 e 53 detta le disposizioni di riferimento per l'esercizio del potere impositivo dello Stato.

Il Ministro delle finanze
VISCO

(11 ottobre 1999)

PREIONI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* – Premesso:

che in alcuni settori della pubblica amministrazione i magistrati onorari dell'ordine giudiziario (vicepretori, giudici di pace, eccetera) non sono considerati «magistrati ordinari», come risulta, tra l'altro, dal decreto 3 dicembre 1998 del Ministro di grazia e giustizia per la copertura dei posti di giudice di pace o dalla circolare 10 dicembre 1998 del Consiglio superiore della magistratura concernente la nomina dei giudici onorari aggregati o dalla risoluzione n. 2 del 1998 del consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

che dalle norme costituzionali, invece, emerge con chiarezza, così come ha già affermato l'interrogante in altra sua precedente interrogazione, che anche i magistrati onorari dell'ordine giudiziario sono «magistrati ordinari» di pari dignità e rango del magistrato pubblico dipendente;

che l'espressione «magistrati ordinari», recentemente, è stata oggetto di interpretazione dalla Corte di cassazione, a sezioni unite, (sen-

tenza 9 novembre 1998, n. 11272), la quale in motivazione ha affermato che «va sottilineato che, pur non potendo sussistere dubbi sul fatto che la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari e che di tale categoria fanno parte sia i giudici di carriera che quelli onorari (si vedano gli articoli 102, 104 e 105 della Costituzione), non per caso l'articolo 4 del regio decreto n. 12 del 1941 distingueva (e ancora distingue, non avendo la suddetta modifica apportato mutamenti al riguardo) in due diversi commi le due categorie di magistrati ordinari, stabilendo nel primo comma che l'ordine giudiziario «è costituito» dai magistrati cosiddetti togati e nel secondo che «appartengono all'ordine giudizario» anche i magistrati cosiddetti onorari»,

l'interrogante chiede di sapere:

se, negli atti di loro competenza, i Ministri in indirizzo non ritengano di recepire l'interpretazione data dalla Corte di cassazione all'espressione «magistrati ordinari», la quale, in assenza di ulteriori precisazioni o specificazioni, non può non comprendere tutti i magistrati dell'ordine giudiziario (sia i cosiddetti togati sia i cosiddetti onorari);

se non ritengano opportuno comunicare al Consiglio superiore della magistratura e al consiglio di presidenza della giustizia tributaria l'interpretazione data dalla Corte di cassazione a sezioni unite all'espressione «magistrati ordinari».

(4-13654)

(19 gennaio 1999)

Risposta. – In risposta all'interrogazione in oggetto, si rileva preliminarmente che nella sentenza n. 11272 del 9 novembre 1998, le sezioni unite della Cassazione, pur affermando che i magistrati onorari sono da considerare «ordinari», al pari di quelli togati, sottolinea decisamente la radicale ed ontologica differenza tra le due categorie, atteso che, mentre l'inserimento dei secondi nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione è strutturale e professionale, quello dei primi ha carattere meramente funzionale.

Non paiono, quindi, condivisibili le critiche rivolte dall'interrogante al tenore letterale del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 3 dicembre 1998 per la copertura dei posti di giudice di pace, atteso che l'eventuale utilizzo, in tale sede, della generica espressione «magistrati ordinari», sarebbe stata inopportuna ed erronea, tendendo il provvedimento *de quo* esclusivamente alla copertura dei soli posti di giudice di pace, funzione rientrante nel novero di quelle onorarie, e non anche a quella di altri posti di magistrato ordinario.

Il Ministro della giustizia
Diliberto

(15 ottobre 1999)

RIPAMONTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che sui quotidiani di venerdì 24 luglio 1998 è apparsa una pubblicità tramite la quale Ericsson pubblicizza una possibile riduzione delle spese condominiali, di gestione degli immobili, eccetera, in cambio di un accordo per fornire spazi, anche minimi, all'esterno e all'interno degli edifici, per poter installare apparecchiature di telecomunicazioni;

che la Ericsson ha, però, omesso di ricordare ai cittadini destinatari del messaggio pubblicitario che le installazioni di apparecchiature per trasmettere e per ricevere producono inquinamento elettromagnetico particolarmente dannoso alla salute e che gli studi sin qui compiuti dimostrano una correlazione tra l'esposizione elettromagnetica e l'insorgenza di tumori al cervello ed alle parti molli del corpo,

si chiede di sapere se non si ritenga urgente intervenire sull'argomento, anche al fine di regolamentare i messaggi pubblicitari diretti alla popolazione per evitare che queste subdole ed apparentemente accattivanti promozioni possano ripetersi.

(4-12063)

(28 luglio 1998)

Risposta. – Si risponde all'atto parlamentare in esame per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle precipue competenze istituzionali.

Le stazioni radio base (SRB) per la telefonia cellulare rientrano fra le «sorgenti» di campi elettromagnetici ad alta frequenza (come pure i ripetitori radiotelevisivi e le apparecchiature *radar*, anch'essi in grado di generare campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

Tali stazioni radio base sono costituite da antenne direzionali installate su tralicci e/o pali metallici.

In molti casi questi sostegni sono situati su edifici.

Com'è noto, ogni chiamata telefonica verso un telefono mobile è trasmessa mediante la stazione radio base nello stesso modo in cui sono trasmesse le chiamate telefoniche convenzionali.

A sua volta, la SRB trasmette al telefono mobile la comunicazione attraverso segnali radio su distanze che possono variare da pochi metri a molte miglia.

Nella SRB uno o più trasmettitori e ricevitori sono collegati ad una o più antenne.

Gli attuali sistemi di telefonia mobile funzionano a frequenze tra 800 e 1.800 MHz.

Queste frequenze cadono nell'intervallo tra 1 MHz e 10 GHz (1GHz = 1.000 MHz).

In particolare, risulta attorno ai 900 MHz la banda di frequenza attualmente utilizzata per la telefonia cellulare nel nostro paese.

Come poc'anzi ricordato, le antenne delle SRB sono direzionali, con il massimo di irradiazione in direzione orizzontale e il minimo in direzione verticale.

Per assicurare una buona trasmissione, mantenendo bassa la potenza irradiata, l'energia a microonde emessa è in larga misura contenuta in un cono di irradiazione piuttosto stretta (inferiore a 10°) che, nelle immediate vicinanze dell'antenna, deve essere quanto più possibile libero da ostacoli.

Nel caso di antenne installate su edifici, ciò implica che questi ultimi si trovino in ombra rispetto al cono entro cui è distribuita la massima parte dell'energia emessa e che il livello di campo elettromagnetico nelle abitazioni sottostanti non venga apprezzabilmente alterato dalla presenza dell'antenna stessa.

Le antenne delle SRB a radiofrequenza (RF) sono strette e lunghe circa 1 metro.

Diverse antenne di questo tipo sono montate su tralicci alti generalmente da 15 a 50 metri, o su edifici.

Come ricordato dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in un documento redatto nel maggio 1998, ora disponibile anche nella rete «Internet» (sito www.who.ch/peh-emf), ciascuna di queste antenne produce un fascio di RF confinato, quasi a «spot», e pressoché parallelo al suolo.

A causa della piccola dispersione verticale del fascio, l'intensità del campo RF al suolo, direttamente sotto l'antenna, è bassa e diminuisce rapidamente allontanandosi dall'antenna.

A tutte le distanze, i livelli al suolo dei campi RF generati dalle stazioni radio base sono largamente entro le linee guida internazionali per l'esposizione della popolazione a RF.

Inoltre, poiché le antenne montate sui lati degli edifici dirigono la loro potenza verso l'esterno, le persone all'interno non risultano molto esposte.

In effetti, a causa delle basse potenze emesse e delle peculiari condizioni di irradiazione delle antenne, le esposizioni ai campi elettromagnetici attribuiti alle SRB non soltanto appaiono di gran lunga meno rilevanti di quelle scaturite dall'impiego del telefono cellulare, ma non si discostano molto dal «fondo urbano di radiazione elettromagnetica» già a poche decine di metri di distanza dalle antenne.

Al riguardo, l'Istituto superiore di sanità ha inteso sottolineare che non sussistono, al momento attuale, elementi e dati per ritenere pericolose per la salute le emissioni di radiazione elettromagnetica sprigionate dalle antenne delle SRB.

Infatti, i livelli dei campi elettromagnetici a cui viene esposta la popolazione a seguito dell'installazione di tali antenne per i sistemi di telefonia cellulare consentono di escludere qualsiasi ipotesi di rischio derivante da esposizione acuta.

Inoltre, non esistono evidenze scientifiche concernenti effetti sanitari a lungo termine causati da esposizione cronica.

In particolare, occorre precisare che gli studi e le ricerche finora compiuti non hanno dimostrato alcuna «correlazione» tra esposizione elettromagnetica ed insorgenza di neoplasie.

La problematica legata alla valutazione dei fattori di rischio derivanti dall'esposizione alle varie sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed all'individuazione delle relative misure di protezione dei lavoratori e della popolazione viene costantemente seguita dall'Istituto Superiore di sanità (ISS) e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

Tale problematica ha costituito, appunto, l'oggetto di un complesso ed approfondito esame da parte di ISS ed ISPESL.

Al termine dei lavori è stato predisposto e sottoscritto, in data 29 gennaio 1998, un documento tecnico congiunto nel quale, sulla base delle ricerche e dei dati attualmente disponibili in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, vengono individuati ed approfonditi i vari aspetti sanitari ed ambientali connessi all'utilizzazione delle sorgenti in questione, con particolare rilievo per l'analisi degli effetti sia di tipo deterministico (effetti acuti) sia su base probabilistica o stocastica (effetti a medio – lungo termine), nonché per la definizione di idonee strategie di intervento ai fini della prevenzione.

Per quanto concerne i campi elettromagnetici ad alta frequenza (campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde generati da ripetitori radiotelevisivi, apparecchiature radar, stazioni radiobase per la telefonia cellulare), il documento tecnico congiunto sottolinea il fatto che l''esiguo numero di ricerche ed indagini al momento disponibili non `e in grado di fornire indicazioni convincenti circa l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

Invero, appare evidente l'eterogeneità degli effetti sanitari di volta in volta posti in relazione con le esposizioni in esame, trattandosi sovente di dati fomiti da isolati studi esplorativi.

Un'analoga eterogeneità si rileva anche sui disegni di studio e sui protocolli adottati, contribuendo a rendere difficoltosa la comparazione dei risultati.

Inoltre, gli stessi protocolli impiegati sono caratterizzati da metodologie di valutazione dell'esposizione relativamente grossolane, da assenza di procedure per la valutazione di fattori di confondimento, da dimensioni numeriche del tutto inadeguate.

Pertanto, gli studi epidemiologici oggi disponibili debbono essere considerati – per numero, qualità, consistenza, potenza statistica – insufficienti per permettere conclusioni in merito alla presenza di un'associazione causale tra l'esposizione ai tipici livelli delle radiofrequenze e microonde presenti negli ambienti di vita e di lavoro e l'insorgenza di effetti sanitari a lungo termine.

La stessa ricerca di laboratorio non ha prodotto risultati conclusivi nell'individuazione di effetti a lungo termine.

Anche se il nesso causale fra esposizione e danno alla salute non è stabilito con sufficiente certezza, i due istituti hanno ritenuto opportuno indicare un precipuo sistema di valutazione di rischio, che è basato sulla verifica dei risultati anche parziali, tiene in debito conto i margini di incertezza e comporta l'adozione di un atteggiamento di tipo cautelativo.

In tal modo vengono individuati, in luogo di limiti di esposizione intesi come limiti sanitari predefiniti, degli «obiettivi di qualità» da raggiungere entro un arco di tempo ed in modo differenziato in relazione ai diversi scenari di esposizione (campi elettrici e magnetici a 50 Hz; campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).

L'applicazione di tale sistema di attenzione e di cautela (fondato sul cosiddetto principio cautelativo), oltre a consentire il costante monitoraggio delle ricerche e dei dati concernenti l'incidenza dell'esposizione a lungo termine, può comportare, a livello di disciplina normativa, l'individuazione di strategie di abbattimento dei livelli di esposizione presenti negli ambienti di vita e di lavoro che comportino costi accettabili dalla collettività, anche per mezzo della ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie.

Inoltre, il documento auspica la realizzazione di un insieme di studi finalizzati a favorire dati aggiornati sulla situazione italiana.

Infine, il documento congiunto, proposto anche in vista della predisposizione della disciplina legislativa del settore dell'inquinamento elettromagnetico, attualmente *in itinere*, raccomanda la realizzazione di una serie di iniziative, miranti ad una informazione corretta e completa dei cittadini circa i rischi connessi all'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (ma ciò è valido anche per quanto riguarda i campi elettrici e magnetici a 50Hz), che rifletta nel modo migliore il quadro delle conoscenze scientifiche con tutte le sue incertezze, al fine di perseguire il duplice obiettivo di evitare esposizioni inconsapevoli e di sensibilizzare l'opinione pubblica su un potenziale fattore di rischio per la salute evitando altresì allarmismi che, in quanto possono indurre stati di ansia o di paura, possono rappresentare essi stessi un fattore di rischio per la salute, definita dall'Organizzazione mondiale della sanità «uno stato di completo benessere fisico, psicologico e sociale della persona, non semplicemente l'assenza di malattie o infermità».

A tal proposito, si rappresenta che sulla base di quanto sopra evidenziato le amministrazioni chiamate in causa hanno convenuto di assumere una posizione comune a sostegno del principio cautelativo anche in ambito europeo (discussione sulla raccomandazione dell'Unione europea inerente la limitazione dell'esposizione del pubblico alle sorgenti dei campi elettromagnetici da 0 a 300 GHz), in coerenza con quanto già normato con il recente decreto di regolamentazione sulle radiofrequenze e microonde e con l'iniziativa legislativa del Governo di cui si fa ora menzione.

I valori limite di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi fissi delle

telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz sono attualmente stabiliti dal decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana»).

Il Regolamento prevede ulteriori misure di cautela ed obiettivi di qualità che si concretizzano con l'indicazione di valori di esposizione del campo elettrico e magnetico sensibilmente più bassi in corrispondenza di edifici adibiti «...a permanenze non inferiori a quattro ore...» (articolo 4, comma 2).

Il decreto ministeriale in questione ha attribuito alle regioni ed alle province autonome il compito di disciplinare l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione e di individuare le modalità ed i tempi di esecuzione delle eventuali azioni di risanamento.

Inoltre, è attualmente all'esame del Parlamento il disegno di legge-quadro di iniziativa governativa n. 4816, concernente la tutela della salute dall'inquinamento elettromagnetico, in cui vengono previste, tra l'altro, le modalità di riduzione dell'esposizione di tali sorgenti inquinanti, da ottenere con l'introduzione di valori di attenzione e di obiettivi di qualità, al fine di garantire la protezione degli individui da possibili effetti a lungo termine.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità
BETTONI BRANDANI

(14 ottobre 1999)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il Comando dell'arsenale di Taranto della Marina militare ha diramato, in data 2 aprile, disposizioni al personale civile circa l'atteggiamento da tenere sulla guerra in corso nei Balcani;

che il testo dell'informativa recita: «Kosovo. Contatti con la pubblica informazione, Raccomandasi da parte del personale dipendente la massima discrezione su tutte le attività in corso evitando altresì di esprimersi in pubblico circa il dibattito politico che caratterizza questo periodo. Contatti con la pubblica informazione sono comunque autorizzati ma devono essere improntati a riserbo e cautela al fine di non compromettere la sicurezza delle operazioni e del personale impegnato e ... della riservatezza secondo lo stile che la condizione militare comunque impone»,

si chiede di sapere:

se il Ministro della difesa sia a conoscenza della raccomandazione e se non ritenga che le disposizioni impartite al personale civile siano da considerarsi una violazione dei diritti della libertà di espressione dei cittadini in quanto viene loro vietato di esprimere in pubblico giudi-

zi sulla guerra in corso e alla quale il nostro paese partecipa attivamente;

se il riserbo, la cautela, la massima discrezione, al fine di non compromettere la sicurezza delle operazioni e del personale, siano giustificati da una condizione di guerra; se di ciò si tratta questa deve essere comunque deliberata dal Parlamento in base all'articolo 78 della Costituzione e dichiarata dal Presidente della Repubblica in base all'articolo 87.

(4-15043)

(28 aprile 1999)

Risposta. – L'informativa diramata in data 2 aprile 1999 dalla direzione dell'Arsenale di Taranto non aveva lo scopo di porre alcuna limitazione al diritto di espressione dei cittadini, garantito dall'articolo 21 della Costituzione, ma intendeva porre l'accento in maniera semplice ed inequivocabile sull'obbligo di riservatezza e sulla necessità di usare prudenza e buon senso nel trattare argomenti di carattere militare.

Tale logica risponde alla esigenza di tutelare la gestione delle «notizie» di carattere militare quando le stesse possano arrecare danno alle istituzioni in caso di utilizzo improprio.

Sotto questo punto di vista, le esigenze di sicurezza sussistono indipendentemente dalla contingente situazione operativa rendendo sempre opportuno un richiamo ai principi suesposti, anche per sensibilizzare e tutelare il personale dipendente su argomenti di particolare delicatezza.

Il Ministro della difesa
Scognamiglio Pasini

(14 ottobre 1999)

SALVATO, CÒ, RUSSO SPENA, BOCO, BORTOLOTTO, CAMERINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 28 luglio 1999 nei confronti di Luca Casarini, portavoce dei centri sociali del Nord-Est, è stato emesso dalla procura di Trieste un provvedimento di un mese di detenzione domiciliare;

che il provvedimento restrittivo è stato emanato a seguito della violazione di un foglio di via che il Casarini aveva ricevuto dal questore di Trieste per aver partecipato nel 1995, con altri giovani appartenenti ai centri sociali di Padova e Venezia, alla occupazione di una ex caserma dei vigili del fuoco di Trieste al fine di trasformarla in un luogo di ritrovo;

che il provvedimento del questore conteneva l'invito a non soggiornare nel territorio comunale triestino per tre anni;

che il signor Casarini ha contravvenuto al foglio di via avendo partecipato nel 1996 ad un comizio a Trieste;

che il tribunale di Trieste ha quindi disposto la detenzione domiciliare per un periodo complessivo di un mese ed il tribunale di sorveglianza ha successivamente respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, in considerazione dell'avvenuta partecipazione ad una manifestazione non autorizzata all'interno della base aerea di Istrana (Treviso) per protestare contro i bombardamenti della NATO in Kosovo;

che i fatti sinora descritti evidenziano la natura politica delle attività del signor Casarini e l'assoluta non violenza delle sue manifestazioni di protesta,

si chiede di sapere quali risultino essere le motivazioni che hanno determinato l'adozione di una misura restrittiva della libertà personale nei confronti del signor Casarini e la mancata concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale.

(4-16091)

(29 luglio 1999)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle notizie fornite dalle competenti autorità giudiziarie, si comunica quanto segue.

Il signor Luca Casarini è stato condannato alla pena di un mese di arresto con sentenza del 29 giugno 1998 del pretore di Trieste, essendo stato dichiarato colpevole del reato di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla legge 14 dicembre 1974, n. 497, per aver contravvenuto al foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal questore di Trieste l'11 marzo 1985, ritornando a Trieste senza la preventiva autorizzazione.

Avverso il predetto provvedimento il Casarini ha presentato al tribunale di sorveglianza di Trieste un'istanza tendente ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale o, in via subordinata, la detenzione domiciliare.

Con ordinanza del 13 luglio scorso il tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato l'istanza di affidamento ed ha viceversa concesso al Casarini il beneficio, *ex* articolo 47-*ter*, comma 1-*bis*, della legge n. 354 del 1975, della detenzione domiciliare.

Dalla motivazione della suddetta ordinanza emerge che il tribunale di sorveglianza ha rilevato che nel caso di specie non ricorreva la condizione di ammissibilità alla misura alternativa richiesta, data dall'idoneità della stessa a favorire la rieducazione del reo che in particolare esige un'autentica rivisitazione critica delle scelte antigiuridiche del passato e la piena consapevolezza del disvalore sociale dei fatti-reato commessi.

Dalle informazioni acquisite circa i precedenti specifici ed i fatti commessi anche successivamente e di recente, per cui il Casarini risulta indagato e/o pende procedimento penale nei suoi confronti, nonché dalle dichiarazioni dallo stesso rese in udienza, è emerso che la condotta ille-

cita è stata posta in essere per una precisa e consapevole scelta di cui il condannato ha ribadito l'attuale validità, ritenendo egli ingiusto il divieto impostogli dal questore di Trieste.

Nella motivazione della predetta ordinanza il tribunale di sorveglianza di Trieste, quanto alla prognosi di non recidività ulteriore, che rappresenta l'altro punto pregnante sul quale ci si deve soffermare, ha ritenuto che non erano venute meno le condizioni che hanno determinato la commissione del reato e che anche le considerazioni sopra svolte in ordine all'assenza di revisione critica contribuiscono a ritenere probabile la commissione di ulteriori reati della stessa indole da parte del condannato.

Come detto in precedenza il tribunale di sorveglianza, pur ritenendo non ricorrere i presupposti per concedere al Casarini l'affidamento in prova al servizio sociale, ha tuttavia applicato la misura della detenzione domiciliare, richiesta in via subordinata, ritenendola idonea – in considerazione delle prescrizioni imposte – sia ad evitare il pericolo di reiterazione delle condotte criminose che al proseguimento da parte del Casarini di attività lavorativa alle dipendenze della società ove lavora in qualità di operaio.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(18 ottobre 1999)

SCIVOLETTO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso: che il consiglio comunale di Ispica (Ragusa), nella seduta del 23 novembre 1998, ha votato all'unanimità il seguente ordine del giorno: «Il consiglio comunale, associandosi alle iniziative intraprese dal sindaco e dalla giunta municipale ed interpretando la volontà della popolazione ispicese; vista la comunicazione con cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo con ordinanza n. 1390/96 RGNR-1813/96 RGGIP ha disposto la scarcerazione dal carcere di Vicenza del detenuto Antibo Pietro, nato a Palermo il 18 agosto 1963, con obbligo di dimora nel comune di Ispica; pur considerando l'urgenza e le motivazioni che hanno determinato il magistrato a tale provvedimento, ed anzi esprimendo alla magistratura apprezzamento e solidarietà per l'attività svolta al fine di debellare il fenomeno mafioso, esprime la più viva preoccupazione per l'allarme sociale che tale fatto suscita, per il concreto pericolo di radicare fenomeni malavitosi anche in zone e popolazioni immuni, per la reale possibilità che la locale stazione dei carabinieri, con un vasto territorio da controllare, da sola non sia in grado di adempiere ai compiti di sorveglianza affidatile, chiede a salvaguardia della vita sociale della città e del disagio dei cittadini la modifica del provvedimento; dichiara lo stato di mobilitazione generale di tutte le

forze sociali, studentesche, politiche e sindacali contro ogni tipo di inquinamento mafioso»;

considerato che la legge 24 luglio 1993, n. 256, «Modifica dell'istituto del soggiorno obbligato e dell'articolo 2-*ter* della legge 31 maggio 1965, n. 575», sopprime l'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o dimora abituale,

l'interrogante chiede di sapere:

se risultino le ragioni che possano avere indotto il magistrato a derogare dalle misure di prevenzione previste dalla legge 24 luglio 1993, n. 256;

quali iniziative urgenti intendano prendere i Ministri in indirizzo affinchè venga pienamente applicata la legge, venga accolta la richiesta giusta ed irrinunciabile del consiglio comunale di Ispica di modifica del provvedimento e venga, comunque, garantita la prevenzione del pericolo che la nuova e diversa dimora da dare al detenuto possa essere trasformata in base di ulteriori attività criminose.

(4-13240)

(26 novembre 1998)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Palermo ha comunicato che Pietro Antibo è stato condannato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato in data 20 novembre 1997, alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (articolo 416-*bis* del codice penale).

Il 19 novembre 1998 il suo difensore ne ha chiesto la scarcerazione per l'avvenuto decorso dei termini di custodia cautelare; il procuratore della Repubblica ha espresso parere favorevole chiedendo però che, per la sua perdurante pericolosità, l'Antibo fosse sottoposto all'obbligo di dimorare in un comune di provincia diversa da quella di Palermo.

Con ordinanza del 20 novembre 1998 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo, rilevata la permanenza inalterata «delle specifiche e inderogabili esigenze cautelari, che giustificavano la misura coercitiva cessata», disponeva – a norma dell'articolo 307, comma 1, del codice di procedura penale – la rimessione in libertà dell'Antibo, detenuto a Viterbo, imponendogli l'obbligo di dimorare ad Ispica (Ragusa).

Il Ministero dell'interno ha riferito che tale fatto ha determinato una situazione di viva preoccupazione da parte della realtà sociale e politica locale di cui il sindaco di quel comune si è fatto portavoce, evidenziando il rischio che la suddetta misura potesse in qualche modo inquinare un territorio comunale considerato sano e scevro da condizionamenti della criminalità organizzata e chiedendo che il soggetto in argomento fosse trasferito in altra località con apposita modifica del provvedimento giudiziario.

Tale questione è stata anche esaminata in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nel corso del quale il prefetto ha richiesto alla forze dell'ordine la predisposizione di accurati servizi di vigilanza nei confronti del signor Antibo per una costante verifica dei comportamenti e degli spostamenti dello stesso.

Contestualmente, tramite la locale questura, sono stati avviati contatti con la questura di Palermo ed anche con la prefettura per verificare eventuali possibilità di modifica del provvedimento giudiziario contestato.

Successivamente il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo con ordinanza del 30 dicembre 1998 ha modificato la precedente ordinanza, sostituendo la misura dell'obbligo di dimora nel territorio del comune di Ispica con quella di divieto di dimora nel territorio della provincia di Palermo.

In data 24 gennaio 1999 il signor Antibo fissava la sua nuova dimora in Castellammare del Golfo (Trapani).

Per la favorevole soluzione della vicenda l'amministrazione comunale di Ispica nel corso di uno specifico incontro ha ringraziato pubblicamente tutte le forze istituzionali che si sono adoperate per il superamento della difficile situazione.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(18 ottobre 1999)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che l'ANAS (Azienda nazionale autonoma delle strade) ha aumentato del 150 per cento il canone relativo alla concessione dei passi carrai (*Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 1998);

che ciò risulta una vera e propria stangata che non risparmia nessuno;

che la decisione di aumentare il canone delle concessioni sembra essere stata presa dall'amministratore delegato dell'ANAS in quanto le tariffe in questione risultano bloccate dal 1990;

che scorrendo il bollettino inviato ai contribuenti si può leggere che eventuali differenze risultanti dall'applicazione dei nuovi canoni saranno rimborsate o conguagliate con una successiva emissione;

che tali differenze possono essere rilevate rispetto all'aumento forfettario del 150 per cento disposto in via transitoria per il corrente anno,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia il motivo dello smisurato aumento, in quanto anche se il canone risulta bloccato dal 1990 esso non si giustifica nè con l'au-

mento del costo della vita nè con nessun miglioramento del servizio offerto dall'ANAS;

quando si ritenga di effettuare le verifiche e quali saranno i tempi per un eventuale rimborso.

(4-14181)

(23 febbraio 1999)

Risposta. – In merito all'interrogazione in oggetto si comunica che l'articolo 55, comma 23, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto che le entrate proprie dell'ANAS, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242, fossero adeguate entro il 31 gennaio 1998 ai criteri previsti dal nuovo codice della strada.

Tali criteri, che risultano indicati dall'articolo 27, comma 8, del nuovo codice della strada, sono rappresentati dalle soggezioni che derivano dalla strada, dal valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e dal vantaggio che l'utente ne ricava.

Il citato articolo 55, comma 23, della legge n. 449 del 1997 ha inoltre previsto che le entrate in questione siano aggiornate ogni anno con atto dell'amministrazione dell'ente, in base a delibera del consiglio d'amministrazione da comunicare al Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio, nei successivi trenta giorni, della vigilanza governativa e che, in sede di primo adeguamento, l'aumento richiesto a ciascun titolare di concessione o autorizzazione non avrebbe potuto superare il 150 per cento del corrispettivo attualmente dovuto.

In attuazione di tali disposizioni normative, il consiglio d'amministrazione dell'ANAS ha approvato l'adeguamento dei proventi in questione ai criteri del nuovo codice della strada con delibera del 10 febbraio 1998.

A seguito di istruttoria svolta dalla Direzione generale del coordinamento territoriale in collaborazione con l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di questo Dicastero, con nota n. 496/ANAS/98 dell'11 giugno 1998, a firma del Ministro *protempore*, veniva rilasciato il relativo nulla osta.

Riguardo alle specifiche questioni evidenziate, sulla base di quanto riportato nel verbale nell'adunanza tenuta dal consiglio d'amministrazione dell'ANAS in data 18 luglio 1996 si segnala che «la misura delle somme dovute da privati per concessioni e/o autorizzazione d'uso delle strade e loro pertinenze è rimasta invariata dal 1990, data di emanazione dell'ultimo decreto ministeriale in materia di canoni per licenze d'accesso in genere pubblicità» e che «per altre tipologie gli importi dei canoni risalgono ad epoca più remota», ad esempio quelli relativi agli impianti elettrici sotterranei invariati dal 1948.

In sostanza i canoni applicati dall'Ente nazionale per le strade, prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 449 del 1997 sono stati

quelli risultanti dall'aggiornamento, commisurato agli indici Istat, dei canoni determinati sulla base di un'analisi costi-benefici ormai inadeguata rispetto allo sviluppo urbanistico e sociale che ha condotto, in taluni casi, all'urbanizzazione di strade in precedenza extraurbane.

La legge n. 449 del 1997, innovando la normativa preesistente, ha disposto l'adeguamento dei canoni previsti dal nuovo codice della strada, e intesi non più come indennità, bensì come corrispettivi che devono tener conto del valore della prestazione di servizio privato. In via subordinata tale disposizione ha l'ulteriore obiettivo di incrementare le entrate dell'ANAS rendendo la gestione e la manutenzione della rete viaria nazionale meno dipendente dalle risorse finanziarie statali.

Per quanto riguarda gli incrementi futuri si pone in evidenza che la *ratio* a cui è ispirata la norma appare quella di consentire, in sede di prima applicazione, un adeguato recupero della perdita di valore subita dai canoni nel passato.

Per gli stessi del resto si poneva come indispensabile la revisione, in quanto i canoni si scostavano del tutto dal valore delle concessioni a cui si riferivano e dagli attuali costi di manutenzione delle strade, con un riallineamento a valori più congrui.

L'aggiornamento dei canoni concessori costituisce quindi adempimento ad una prescrizione di legge.

Per quanto riguarda, infine, il rimborso delle somme pagate in eccesso si rende noto che l'ANAS, in sede di fatturazione per l'anno 1998, ha già avvertito gli utenti che, in sede di calcoli definitivi, provvederà agli eventuali conguagli da effettuare sui pagamenti dei canoni futuri.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici

Bargone

(4 ottobre 1999)

SERENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – L'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda al vero che nella piccola cittadina di Cornuda (Treviso) stia per essere aperta una nuova moschea con capienza per migliaia di fedeli musulmani, se siano rispettate le procedure previste per legge per l'apertura di luoghi di culto, se siano stati consultati il sindaco e il consiglio comunale di Cornuda, posto che la cittadinanza sembra essere contraria all'apertura di un nuovo luogo di culto islamico di dimensioni maggiori rispetto a quello esistente, che oltretutto, considerato il notevole afflusso di cittadini extracomunitari che graverebbe su Cornuda, avrebbe effetti dirompenti sulla normale convivenza della locale cittadinanza;

per quali ragioni non esistano condizioni di reciprocità tra lo Stato italiano e la gran parte degli Stati arabi per l'apertura di luoghi di culto;

per quali ragioni ai musulmani sia consentito aprire moschee in Italia se nel loro paese chi osserva la religione cattolica non può, invece, nemmeno esporre solamente i simboli, quali ad esempio un crocefisso, del proprio culto;

se non si intenda emanare disposizioni che precludano l'apertura di moschee in Italia ai rappresentanti di quei paesi che non riconoscono condizioni di reciprocità nei confronti del culto della dottrina cattolica.

(4-14802)

(7 aprile 1999)

Risposta. – Al comune di Cornuda, secondo quanto comunicato dal sindaco Mario Durigon in una lettera inviata al prefetto di Treviso il 31 maggio 1999, non risulta alcuna documentazione dalla quale possa trarsi notizia dell'iniziativa della costruzione di un luogo di culto islamico. Non vi è, infatti, traccia di atti di cessione di terreni o fabbricati cui ricollegare tale iniziativa né di pratiche edilizie dirette allo scopo.

Per quanto riguarda le questioni più generali sollevate dall'onorevole interrogante, l'Italia segue con particolare attenzione gli sviluppi della situazione nell'area mediterranea e mediorientale soprattutto in riferimento alla questione religiosa. Il nostro paese, nel solco di una lunga tradizione, ha negli ultimi anni promosso ed incoraggiato ogni iniziativa volta a rafforzare il dialogo tra diverse culture e religioni, naturalmente sulla base del reciproco rispetto e della tolleranza. Una conferma della sensibilità italiana sul tema è costituito dai frequenti contatti, non solo politici ma anche a livello parlamentare e di società civili, con i paesi dell'area. Coerentemente con tale impostazione, l'Italia si è dimostrata sensibile alla tutela dei diritti delle minoranze cristiane nei paesi islamici. A tale proposito, il nostro paese sostiene strenuamente la necessità di un dialogo sempre più stretto ed organico tra l'Unione europea e l'Organizzazione della Conferenza islamica al fine di promuovere una maggiore cooperazione e di collaborare per contrastare quei molteplici fattori (legati a condizioni socioeconomiche, politiche e culturali) che costituiscono il fertile *humus* dell'intolleranza e del radicalismo, in ogni confessione e credo religioso.

Naturalmente le nostre rappresentanze diplomatiche sono impegnate, di concerto con le ambasciate in loco di altri paesi dell'Unione europea ed occidentali, a monitorare e favorire il rispetto della tolleranza religiosa e dei diritti umani nei paesi dell'area mediterranea e mediorientale. Tale rispetto costituisce importante premessa ad ogni iniziativa di rilancio delle relazioni bilaterali.

Il Governo – coerentemente con l'impostazione sopra descritta, ed in linea con i valori culturali di tolleranza ed apertura di cui è impregnata la civiltà del nostro paese – ritiene, dunque, opportuno privilegiare

lo strumento del dialogo con i paesi islamici, onde promuovere il reciproco rispetto e, per tale via, favorire efficacemente in tutto il mondo il diffondersi della libertà religiosa.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
MARTELLI

(6 ottobre 1999)

SERENA. – *Ai Ministri delle comunicazioni e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – L'interrogante chiede di sapere:

se la prospettata fusione tra Telecom Italia e Deutsche Telecom non finisca per fare venire meno la concorrenza nel settore della telefonica mobile, visto che Telecom Italia controlla il gestore TIM e che Duetsche Telecom è socio di Wind;

quali spazi di concorrenza rimarrebbero in caso di fusione tra i due colossi della telefonia per il terzo gestore Omnitel-Gruppo Olivetti;

se alla luce di quanto sopra non si intenda ridurre, proprio a tutela dei consumatori e della concorrenza, i tempi per l'avvio delle attività del quarto gestore della telefonia mobile.

(4-14996)

(22 aprile 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che, alla luce dell'evoluzione degli assetti di mercato nel settore delle telefonia mobile, la vicenda inerente la prospettata fusione tra Telecom Italia e Deutsche Telekom `e da ritenersi superata.

Circa le preoccupazioni espresse e relative alla tutela dei consumatori e della concorrenza e alla scelta del quarto gestore delle telefonia mobile, si precisa, com'è noto, che l'Autorità per le garanzie nelle comunicasioni, con deliberazione n. 195 del 4 agosto 1999, ha rilasciato alla società Blu spa la licenza individuale per la prestazione del servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800 sul territorio italiano, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera *c),* del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1999, n. 318.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(14 ottobre 1999)

SERVELLO, BORNACIN, MEDURI, RAGNO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che le svariate opere (susseguitesi nel corso di questi ultimi anni) di risanamento e di ammodernamento funzionale e strutturale del servi-

zio postale italiano si sono dimostrate inutili in quanto, di fatto a tutt'oggi, non hanno migliorato l'efficienza del servizio;

che, infatti, i cittadini sono costretti a subire i continui disservizi del servizio postale, per cui lo Stato (e quindi gli stessi cittadini) versa, ogni anno, migliaia di miliardi, che servono soltanto a mantenere in piedi una struttura che non funziona;

che sono ricorrenti le lamentele da parte dei cittadini a causa di mancata ricezione della posta o comunque per gli inaccettabili ritardi con cui viene recapitata;

che, in particolare, sono numerose le diffide e le iniziative legali contro l'Ente poste (con la conseguente richiesta di risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti) da parte degli abbonati al quotidiano «Il Secolo d'Italia» a cui il quotidiano viene consegnato con giorni di ritardo (per esempio l'edizione del sabato non viene recapitata mai prima del martedì successivo) oppure non viene consegnato (perché smarrito), o ancora il più delle volte arriva stracciato, senza etichetta di spedizione e di indirizzo e comunque deteriorato anche irreversibilmente;

che è evidente l'assurdità e l'inutilità di un servizio che garantisce la consegna di un quotidiano con giorni di ritardo, con delle notizie politiche ed economiche già superate;

che, per contro, è stato appurato che l'ufficio del citato quotidiano ha sempre garantito la spedizione giornaliera delle copie;

che a nulla sono valse le numerose segnalazioni di tali disservizi effettuate dagli abbonati, di varie regioni d'Italia, al portalettere e/o al responsabile della distribuzione;

che, tra l'altro, si registrano tempi lunghissimi tra la spedizione degli abbonamenti alla sede del quotidiano sopracitato ed il momento di ricezione degli stessi, come per esempio, in un caso denunciato dal signor Giuseppe Murgia, il quale ha effettuato l'abbonamento con conto corrente postale in data 28 gennaio 1999, il cui importo è giunto a destinazione (e cioè a «Il Secolo d'Italia») solo il 5 marzo 1999;

che, quindi, non si tratta di casi sporadici ma piuttosto di una sistematica e peculiare «(dis)organizzazione» che caratterizza – oramai da svariati anni – il servizio postale italiano, che talvolta sembrerebbe, oltretutto, utilizzare dei «singolari» criteri di selezione degli utenti a cui riservare un servizio più puntuale ed efficiente;

che, per altro, si assiste ad un «ingiustificato» aumento delle tariffe postali e dei contributi dello Stato erogati a favore dell'Ente poste,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Governo ritenga giusto e morale che si sprechino i soldi dei contribuenti per mantenere un apparato scandaloso come quello del servizio pubblico postale;

quali provvedimenti s'intendano adottare per garantire un servizio postale puntuale ed efficiente che operi in maniera equa rispetto a tutti i cittadini, i quali contribuiscono tutti in egual misura al sovvenzionamento dell'Ente;

quali siano, in particolare, le ragioni degli spaventosi disservizi che si verificano, in ogni parte d'Italia, nella ricezione-inoltro del quotidiano «Il Secolo d'Italia», a scapito degli abbonati e dello stesso quotidiano;

se, infine, il Governo non ritenga doveroso che l'Ente assolva ai propri compiti ed alle proprie responsabilità nei confronti dei contribuenti e, quindi, qualora se ne ravvisino i presupposti, a non esimersi dal risarcire i danni provocati.

(4-15421)

(1° giugno 1999)

Risposta. – Al riguardo si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che le Poste italiane spa - interessate in merito a quanto rappresentato - hanno riferito che a seguito e per effetto della trasformazione in società per azioni avvvenuta il 28 febbraio 1998 le eventuali perdite di gestione non gravano più, come in passato, sui conti dello Stato. Le strutture governative di ogni appartenenza, infatti, corrisponsono attualmente alle aziende quanto da esse dovuto per i servizi che richiedono in proprio per finalità istituzionali.

Al fine di conseguire adeguati livelli di efficienza ed affidabilità comparabili a quelli degli altri paesi dell'Unione europea, numerose sono le iniziative intraprese quali, ad esempio, la realizzazione di un nuovo modello organizzativo centrale e periferico, il piano di informatizzazione degli uffici, l'automazione dei servizi di bancoposta, la revisione di molti processi di lavorazione e, soprattutto, il servizio di posta prioritaria, attivato nel giugno scorso con l'obiettivo della consegna nel giorno successivo alla spedizione su tutto il territorio nazionale.

Con riferimento ai ritardi lamentati nel recapito del quotidiano «Il Secolo d'Italia», la società ha precisato che sono stati effettuati accertamenti e riscontri per individuarne le cause.

I disguidi segnalati, dei quali si è avuta conferma, riguardano comunque così sporadici, dovuti a causa di forza maggiore.

È possibile, quindi, che discrasie si verifichino in una catena lagistica complessa, quale quella relativa alla diffusione di corrispondenza e periodici. Quotidianamente vengono infatti impostati ben 350 chilogrammi di copie della suddetta pubblicazione che, con diverse modalità di trasporto e nella quasi totalità dei casi, sono recapitati nei tempi previsti.

Le Poste italiane spa hanno infine tenuto ad evidenziare che sono stati contattati i responsabili della distribuzione della testata, per assu-

mere informazioni analitiche sui disservizi lamentati e intervenire con provvedimenti mirati.

Il Ministro delle comunicazioni
Cardinale

(14 ottobre 1999)

SPECCHIA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in tutto il territorio nazionale i dipendenti pubblici compiono il rientro pomeridiano nei giorni di martedì e giovedì per usufruire del giorno di riposo il sabato;

che in tutta Italia, per evitare il rientro giovedì 24 dicembre, (vigilia di Natale) e giovedì 31 dicembre (ultimo giorno dell'anno) sono stati anticipati i rientri nei giorni di mercoledì 23 e mercoledì 30 dicembre;

che ciò, nonostante la richiesta firmata da tutti i dipendenti, non è avvenuto nel tribunale di Brindisi, in quanto il rappresentante sindacale della CGIL (per quei giorni in ferie) ha protestato asserendo che tale spostamento di orario lavorativo fa parte della «contrattazione»;

considerato che questo è un caso singolare a livello nazionale,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere affinchè in altre occasioni di giorni prefestivi e di rientro non si verifichi quello che è avvenuto nel tribunale di Brindisi.

(4-13515)

(12 gennaio 1999)

Risposta. – In relazione alla interrogazione in oggetto, il presidente del tribunale di Brindisi, interessato tramite la competente articolazione ministeriale, ha riferito che il rientro pomeridiano in ufficio nei gorni 23 e 30 dicembre in luogo dei giorni 24 e 31 dicembre del 1998 – come richiesto dal personale – non potè esere autorizzato per l'insufficienza del tempo a disposizione per attivare la procedura di consultazione delle organizzazioni sindacali e di comunicazione all'utenza. Il predetto presidente ha inoltre escluso qualsiasi opposizione o protesta da parte del rappresentante sindacale della CGIL.

Riguardo all'ultima questione posta dall'interrogante, la Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria ha fatto presente che l'esame delle problematiche relative alla determinazione dell'orario di servizio, orario di lavoro e di apertura al pubblico, ivi compresi gli istituti collegati dei permessi, dei recuperi, dei rientri pomeridiani, è demandato alla

autonomia dei dirigenti degli uffici, sentite le rappresentanze sindacali a livello locale.

Il Ministro della giustizia
Diliberto

(18 ottobre 1999)

SPECCHIA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che i sindacati di categoria CGIL, CISL, UIL e UGL hanno dichiarato lo stato di agitazione dei dipendenti della procura presso la pretura circondariale di Brindisi ed hanno anche programmato una giornata di sciopero per l'8 febbraio 1999;

che i motivi della protesta sindacale sono riconducibili alla mancata articolazione dell'orario di lavoro con rientri pomeridiani;

che, infatti, mentre da tempo si effettuano rientri pomeridiani in tutti gli uffici pubblici compresi quelli giudiziari, ciò non avviene presso gli uffici della procura presso la pretura circondariale di Brindisi che restano aperti solo di mattina,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere.

(4-13652)

(19 gennaio 1999)

Risposta. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Brindisi, in proposito interessato tramite la competente articolazione ministeriale, ha comunicato che lo stato di tensione venutosi a creare con le locali organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure di consultazione in materia di orario di lavoro, è stato superato ed è stata adottata la tipologia di orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi, con due rientri pomeridiani di tre ore ciascuno.

A seguito di quanto sopra, le stesse organizzazioni sindacali hanno revocato lo sciopero in precedenza proclamato.

Il Ministro della giustizia
Diliberto

(18 ottobre 1999)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che lo scrivente ha già denunciato la faziosità del TG3 della Puglia;

che, sostanzialmente, con l'accurata regia del capo-redattore Federico Pirro, il TG3 in questione è diventato un vero e proprio «megafono» del centro-sinistra, cioè una sorta di telegiornale privato e di

parte e non uno strumento pubblico d'informazione pagato anche dai cittadini che hanno opinioni diverse;

che la faziosità del TG3 della Puglia è aumentata a dismisura nel corso della recente campagna elettorale, come è stato ampiamente dimostrato con dati quotidiani pubblicizzati anche da alcuni giornali;

che il colmo si è verificato nella giornata del 25 giugno 1999 quando il TG3 in questione ha dedicato ben 137 secondi al solo candidato del centro-sinistra per il ballottaggio nelle elezioni a presidente della provincia di Bari, «oscurando» completamente il candidato concorrente del centro-destra;

che è stato anche letto un sondaggio d'opinione, senza peraltro fornire la fonte;

che ciò è avvenuto in aperta violazione dell'articolo 6 della legge n. 515 del 1993 e dell'articolo 16 del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 7 aprile 1999 che prevedono che nei quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto è vietato diffondere i risultati dei sondaggi;

rilevato che è giunta davvero l'ora di porre fine a questa antidemocratica ed anche illegale situazione rimuovendo il responsabile del TG3 della Puglia e assicurando la presenza di giornalisti consapevoli di operare in un servizio pubblico, pagato da tutti i cittadini delle diverse culture politiche, che siano in grado di dare una informazione a 360 gradi nel rispetto dei più elementari princìpi democratici e della verità,

l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo di conoscere quale valutazione esprima sull'intera vicenda e quali iniziative intenda assumere in merito.

(4-15671)

(29 giugno 1999)

Risposta. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Allo scopo, tuttavia, di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha tenuto a precisare che se è vero che nell'edizione delle ore 14 del 25 giugno 1999 è andato in onda un servizio sul candidato del centrosinistra alla presidenza della provincia di Bari, comprensivo di una sua dichiarazione, per un totale però di 120 secondi e non di 137, è altrettanto vero che in una seconda edizione, sempre del 25 giugno, è stato trasmesso un ampio servizio sul candidato di centrodestra per un totale di 205 secondi.

La RAI ha riferito, inoltre, che i filmati sono stati divisi in due momenti semplicemente perchè i due candidati hanno tenuto la loro campagna elettorale in tempi diversi.

Per quanto concerne il sondaggio d'opinione citato la concessionaria ha fatto presente che la direzione del TG3, a suo tempo, ha già contestato al conduttore di essersi lasciato andare ad un «refuso» verbale, cosa che tra l'altro il giornalista ha chiarito in una successiva edizione chiedendo anche scusa ai telespettatori.

Il MInistro delle comunicazioni
CARDINALE

(14 ottobre 1999)

THALER AUSSERHOFER. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che per il rilascio della carta d'identità ad un minore, figlio di genitori non coniugati, separati o divorziati è necessario chiedere l'autorizzazione del giudice tutelare;

che per ricevere tale autorizzazione è necessario adempiere alcune formalità molto onerose (domande in carte da bollo, marche da bollo, eccetera);

considerato:

che tali adempimenti determinano una disparità di trattamento economico tra soggetti aventi i medesimi diritti;

che i genitori non coniugati, separati o divorziati con figli minori a carico si trovano in condizioni economiche più disagiate,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno riconsiderare le procedure, semplificandole, per ottenere le autorizzazioni per il rilascio dei documenti riguardanti minori sotto tutela, e comunque se non si ritenga di eliminare i costi ad esse connesse.

(4-11634)

(26 giugno 1998)

RISPOSTA. – Al rilascio della carta di identità per i minori si applica l'articolo 3, lettera *b),* della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti).

La regola generale cui si ispira la legge è quella della necessaria autorizzazione del giudice tutelare a garanzia dell'assolvimento da parte del genitore dei suoi obblighi verso il figlio. Tuttavia il legislatore ha derogato a tale regola in presenza dell'assenso dell'altro genitore legittimo, non separato e dunque convivente con il richiedente, sul presupposto che l'assenso dell'altro genitore escluda un consistente rischio che il richiedente si sottragga all'adempimento dei suoi doveri nei confronti del figlio e che dunque risulti ingiustificato l'intervento del giudice tutelare.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 464 del 1997, prendendo atto della riforma del diritto di famiglia, ha esteso tale deroga anche al caso di genitori naturali conviventi e consenzienti sul rilascio del docu-

mento valido per l'espatrio, per cui anche in tali casi non è richiesto l'intervento del giudice tutelare con le formalità conseguenti.

L'intervento del giudice tutelare, con i conseguenti oneri in tema di bollo, è invece previsto in caso di genitori separati e divorziati e per eliminarlo occorrerebbe un apposito provvedimento legislativo, peraltro non auspicabile in quanto in questi casi appare opportuno l'intervento del giudice tutelare per una migliore valutazione dell'interesse del minore.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(15 ottobre 1999)

VENTUCCI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che la Sezione armamento leggero (SAL) di Santa Severa è localizzata a circa 60 chilometri a nord di Roma, lungo la statale Aurelia; dispone di un poligono di tiro che si affaccia sul mare per lo svolgimento dell'attività balistica istituzionale di tipo sperimentale e dipende dallo stabilimento militare collaudi ed esperienze per l'Armamento di Nettuno (Roma);

che l'attività balistica della SAL consiste nello svolgimento di collaudi, esperienze, indagini tecniche, controlli d'efficienza per conto delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato nonchè in prestazioni per conto terzi a pagamenti sui seguenti materiali:

armi proiettili e relativo munizionamento fino al calibro 12,7 mm;

giubbetti antiproiettile ed elmetti e bombe a mano e da fucile di vario tipo;

bombe a mano e da fucile di vario tipo;

blindature leggere per veicoli e postazioni fisse;

che in ambito nazionale non esiste un ente delle Difesa che svolga attività analoga;

che la SAL rende disponibili alcuni settori del poligono e fornisce supporto all'addestramento con armi portatili nei numerosi reparti delle Forze armate per centinaia di giornate di tiro l'anno, fornendo in tal modo un prezioso ed importante servizio aggiuntivo, data la nota carenza di poligoni addestrativi;

che l'infrastruttura per il tiro sportivo a 200 e 3.000 metri, costruita presso la SAL in occasione dei Campionati mondiali militari del 1995 ed unica nel suo genere (dispone di ben 50 postazioni), è intensamente utilizzata per allenamento da numerose squadre sportive militari;

che il poligono della SAL (200 ettari circa con uno sgombero a mare di circa 11 chilometri) consente, sia pure con alcune limitazioni, anche attività balistica con armi pesanti e quindi è stato utilizzato per prove balistiche urgenti nel periodo estivo in sostituzione del poligono

di Nettuno che è chiuso nei mesi di luglio ed agosto in seguito ad accordi con l'autorità locale;

che la SAL dispone di circa 50 dipendenti civili e di circa 10 militari dotati di un *Know-how* e di una competenza nel settore praticamente unici in ambito nazionale grazie ad una lunga esperienza e tradizione;

che la disponibilità e la flessibilità del personale consente alla SAL di essere praticamente autonoma nel proprio funzionamento;

che le infrastrutture fisse della SAL sono state recentemente rinnovate e sono nel complesso in ottime condizioni;

che, oltre agli edifici destinati ad uffici, ai servizi generali ed ai laboratori, la SAL dispone di una polveriera, di un'armeria, di una camera termostatica, di numerose linee di tiro, di cui una completamente attrezzata;

che le apparecchiature fisse e mobili utilizzate, grazie alla loro modernità e completezza, consentono lo svolgimento delle più complesse prove tecniche previste dalla vigente normativa nazionale e dalla NATO;

che da qualche tempo la SAL ha ottenuto dalla competente commissione NATO, la qualifica di Agenzia nazionale NATO nel settore del munizionamento per armi portatili;

che il decreto sugli Uffici tecnici territoriali sopprime di fatto la sede di Santa Severa con l'accorpamento a quella di Nettuno;

che le motivazioni tecniche non collimano con la realtà locale giudicata «priva di strutture»;

considerato, che l'eventuale chiusura della sede di Santa Severa, con la sua attività militare, comporterebbe:

annullamento dell'Oasi naturale di «Macchia Tonda»,

la perdita di 55 posti di lavoro attuali nel comprensorio oltre al mancato futuro inserimento al lavoro per i giovani in base ai patti territoriali,

si chiede di conoscere se il Ministro della difesa intenda accogliere asetticamente la chiusura delle sede di Santa Severa proposta dai responsabili dello studio tecnico di ristrutturazione degli stabilimenti militari e se non ritenga che il pericolo ambientale per una futura cementificazione dell'Oasi debba far riflettere su di un provvedimento legato ad una fittizia migliore gestione delle risorse.

(4-14120)

(17 febbraio 1999)

Risposta. – Con decreto ministeriale del 18 agosto 1998 è stato costituito l'ufficio tecnico territoriale «armi e missilistica» di Nettuno, alle dirette dipendenze della Direzione generale armamenti terrestri, che prevede anche la soppressione della sezione di Santa Severa, in attuazione dei decreti legislativi n. 264 del 1997 e n. 459 del 1997.

Il provvedimento risponde a inderogabili esigenze di razionalizzazione delle strutture preesistenti, accorpando diverse realtà economicamente non più produttive.

Nel caso specifico, è previsto che le funzioni attualmente assolte del poligono di Santa Severa, per collaudi, esperienze, indagini tecniche e controlli di efficienza per i materiali d'armamento delle Forze armate, vengano trasferite al poligono di Nettuno, anch'esso competente in materia. Ciò consentirà una ottimizzazione delle ridotte risorse disponibili, in termini di gestione, mantenimento in efficienza e ammodernamento della struttura, e lascerà al poligono di Santa Severa la sola utilizzazione quale area addestrativa.

L'accorpamento della sede di Santa Severa a quella di Nettuno risponde dunque a precise esigenze tecniche che si inquadrano nella più ampia sistemazione dell'area tecnico-industriale della Difesa che, sebbene comporti alcune soppressioni «dolorose», rappresenta un'inderogabile necessità per il perseguimento degli obiettivi di lungo periodo e condizione preliminare per la più efficace ristrutturazione dell'intero comparto della Difesa.

In tale quadro non si ritiene che la futura riconfigurazione possa comportare un pregiudizio per l'oasi naturale di «Macchia Tonda».

Il Ministro della difesa
Scognamiglio Pasini

(14 ottobre 1999)

WILDE. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il 19 agosto 1998, con delibera n. 200 immediatamente esecutiva, il comune di Carpenedolo (Brescia) si è accollato un tratto della strada statale n. 343 asolana tra il chilometro 69,450 e il chilometro 72, 670, ciò in base all'ordinanza Anas n. 37 del 13 maggio 1997;

che il tratto dismesso non è sostituito da analogo tracciato; tra l'altro, la nuova variante risulta essere anche pericolosa,

l'interrogante chiede di sapere:

se l'Anas abbia effettivamente emesso l'ordinanza n. 37 del 13 maggio 1997 cui fa riferimento la suindicata delibera;

se si ritenga formalmente lecito che l'Anas imponga una dismissione di un tronco non completamente sostituito ed in quali tempi ciò avverrà;

se corrisponda a verità che sotto il manto stradale del nuovo tratto è stato deposto materiale radioattivo ed eventualmente a quali risultati hanno portato le indagini condotte dalla dottoressa Gallini dell'ASL di competenza;

se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-12796)

(22 ottobre 1998)

Risposta. – In merito alla interrogazione in oggetto si riferisce che l'Ente nazionale per le strade conferma l'emissione dell'ordinanza n. 37 del 13 maggio 1997.

A tutt'oggi, essendo stato completato l'intero tratto della variante alla strada statale n. 343, aperto al traffico in data 23 marzo 1999, è stato ceduto l'intero tratto della ex strada statale ai comuni di Carpenedolo e Montichiari.

L'ANAS riferisce inoltre che per la costruzione della strada sono stati utilizzati anche materiali provenienti da scorie di alto forno assolutamente non radioattivi, come peraltro confermato dai risultati delle indagini condotte dalla ASL di competenza.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici
Bargone

(4 ottobre 1999)

ZANOLETTI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il decreto legislativo 16 aprile 1994 all'articolo 74 fissa che: «...nella scuola secondaria superiore,... l'anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto»;

che la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante le disposizioni sul nuovo esame di Stato all'articolo 1 comma 3 precisa che: «il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*»;

che il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, regolamento che disciplina gli esami di Stato, viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 9 settembre 1998, cioè ad anno scolastico iniziato;

che l'esame di Stato secondo le norme citate entra in vigore con l'anno scolastico 1999-2000;

che diversamente da quanto prescritto, l'esame di Stato riformato si sostiene a conclusione dell'anno in corso 1998-99;

che a seguito dell'anticipazione dei tempi sono stati predisposti numerosi stanziamenti (legge n. 448 del 1998 articolo 26 comma 13 lire 15 miliardi, legge n. 32 del 1999, lire 120 miliardi),

l'interrogante chiede di sapere:

se si ritenga legittima l'indizione degli esami di Stato per il corrente anno scolastico;

se si ritenga opportuni gli ulteriori stanziamenti concessi (135 miliardi + 33 miliardi previsto dalla legge n. 425 del 1997 totali 168 miliardi);

se si ritenga legittimi i decreti ministeriali nn. 356, 357, 358, 359 denominati «regolamento» emanati senza specifica delega della legge;

se non si ritenga di dover sospendere gli esami preliminari dei candidati esterni perchè saranno oggetto di numerosissimi ricorsi ai TAR;

se non ritenga di dover sospendere per quest'anno scolastico tutte le disposizioni relative al nuovo esame di Stato e applicare le norme dal nuovo anno scolastico (1999-2000).

(4-15302)

(20 maggio 1999)

Risposta. – In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che lo svolgimento del nuovo esame di Stato nel corrente anno è pienamente conforme alle norme contenute nell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, secondo la quale il regolamento «entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione».

Si chiarisce al riguardo che, non avendo la legge parlato di anno scolastico ma semplicemente di anno, la medesima legge intendeva riferirsi all'anno solare.

Ed invero il regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323) è stato pubblicato in data 9 settembre 1998 ed è entrato in vigore agli inizi dell'anno 1999; gli esami di Stato dell'anno 1999 non potevano, pertanto, che svolgersi secondo il nuovo ordinamento.

Per quanto riguarda poi i regolamenti di cui ai decreti ministeriali nn. 356, 357, 358, 359 del 18 settembre 1998 previsti peraltro dal regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998) che dettano istruzioni sullo svolgimento delle prove d'esame, sulle modalità di correzione delle prove scritte e di svolgimento del colloquio e sulle modalità di nomina e di disposizione dei componenti delle commissioni d'esame, essi riguardano materia che è demandata dalla vigente normativa a questo Ministero e pertanto i medesimi sono stati emanati con le modalità previste dall'articolo 17.3 della legge n. 400 del 1988 previo parere del Consiglio di Stato e previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri. I medesimi decreti sono anche stati regolarmente registrati dalla Corte dei conti.

Con riguardo, infine, alle risorse finanziarie destinate al ristoro delle spese per indennità e compensi al personale impiegato nelle commissioni giudicatrici degli esami in parola e connessi oneri riflessi, gli ulteriori stanziamenti sono stati concessi con provvedimenti legislativi

adottati dal Parlamento: 15 miliardi dall'articolo 26, comma 13, della legge n. 448 del 1998 e 120 miliardi dalla legge n. 32 del 1999.

Il Ministro della pubblica istruzione
Berlinguer

(7 ottobre 1999)